



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 270/10

di iniziativa del Consigliere M. MAGNO recante:

"La posizione economica equivalente delle famiglie e l'istituzione del fattore famiglia"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/9/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/9/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/09/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 15/09/2017

Testo del Provvedimento

P. L. 270/10[^] - testo pag. 3
La posizione economica equivalente delle famiglie e l'istituzione del fattore famiglia

Normativa citata

Costituzione Italiana - art. 31 pag. 9

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 pag. 10
Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Normativa nazionale

Decreto interministeriale 23 giugno 2016 pag. 34

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pag. 41
Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1 comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2012 pag. 45
Piano nazionale per la famiglia

Normativa comparata

L. R. Lombardia 27 marzo 2017, n. 10 pag. 85
Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 270/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

S.r.o.
11.08.17
M

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

“La posizione economica equivalente delle famiglie e l’istituzione del fattore famiglia”

Proposta di Legge Regionale

Presentata dall’On. Mario Magno

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35895 del 14/08/2017

Classificazione 02.05

RELAZIONE DESCRITTIVA

La famiglia assume una valenza determinante nel tessuto sociale del nostro Paese, in quanto rappresenta oltre che fondamentale centro educativo anche motore dello sviluppo economico e culturale dell'Italia intera. Proprio per la sua fondamentale incidenza sul territorio, la famiglia non è tutelata nella maniera adeguata dal sistema politico nonostante la protezione ad essa accordata dalle norme costituzionali. La principale formazione sociale intermedia è, infatti, considerata dalla Carta principale dello Stato Italiano senza alcun dubbio la famiglia, i cui diritti, come quelli dell'uomo, sono inviolabili e intangibili. Le difficoltà che incontrano oggi le famiglie emergono maggiormente in quelle regioni, come la Calabria, dove gli indici di povertà sono in aumento, come peraltro risulta dagli ultimi dati Istat. Bisogna andare incontro alla esigenze delle famiglie maggiormente numerose, ai figli, alle persone anziane ed assicurare il diritto alla salute e le cure necessarie ai componenti il nucleo familiare quando ciò sia richiesto. In una parola, occorre restituire alle famiglie la possibilità di autodeterminarsi nel compiere le scelte più opportune che vadano nella direzione di tutelare gli interessi della famiglia e soddisfare quanto sancito dall'articolo 31 della Costituzione: *"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*. Per realizzare tali condizioni è, innanzitutto, necessario che le famiglie vengano messe nelle condizioni di usufruire di una situazione economica dignitosa. In Calabria tale esigenza si avverte in tutta la sua drammaticità e gravità con particolare riguardo alle famiglie numerose, a quelle che registrano la presenza di componenti con disabilità o comunque non autosufficienti. Da qui nasce l'esigenza di una proposta di legge che dia soprattutto a queste ultime famiglie la possibilità di recuperare quella libertà, ormai perduta, nel compiere le scelte opportune e soddisfare, soprattutto, le legittime esigenze di prima necessità.

Al primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge in oggetto si introduce e si disciplina il fattore famiglia calabrese quale strumento per misurare la condizione economica che permette alle famiglie beneficiarie di accedere alle relative prestazioni erogate dalla Regione Calabria. Al secondo comma dello stesso articolo si determina l'introduzione di un rilevatore capace di registrare la situazione reddituale di ogni famiglia. Nel terzo comma dell'articolo 1 si stabilisce che la predisposizione dei requisiti attuativi del fattore famiglia sono stabiliti, ed eventualmente modificati, con scadenza triennale con delibera della Giunta regionale. Nell'articolo 2 sono stabiliti i criteri di valutazione del fattore famiglia, i requisiti che lo stesso deve possedere ed anche i motivi di esclusione dalle

agevolazioni. L'articolo 3 disciplina l'istituzione di un Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia, la valutazione dei requisiti e l'ammissibilità dei beneficiari. L'Osservatorio effettua un controllo sugli effetti del fattore famiglia in virtù dell'efficienza dei servizi erogati e, successivamente, elabora ogni anno una relazione da trasmettere alle commissioni consiliari competenti. L'articolo 4, infine, spiega le modalità di attuazione del fattore famiglia e impegna il Consiglio regionale a dare attuazione alla presente proposta di legge a verificare che i risultati raggiunti siano in linea con quelli attesi.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il progetto di legge in esame introduce un indicatore della situazione reddituale, il fattore famiglia Calabrese, come strumento per la determinazione dell'accesso alle prestazioni erogate dalla Regione Calabria, nonché alle prestazioni erogate dai Comuni per interventi e finanziamenti della Regione stessa in favore della popolazione, che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare, della presenza di componenti familiari con disabilità o comunque non autosufficienti, di persone anziane a carico e di donne in stato di gravidanza e della situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie. Il fattore famiglia trova applicazione nel garantire le prestazioni sociosanitarie, il sostegno all'abitazione principale e gli incentivi nei servizi di trasporto. L'obiettivo del presente progetto di legge è quello di tutelare la dignità e garantire il sostegno delle famiglie bisognose e, così, ripristinare il loro decisivo ruolo nel contesto sociale, economico e culturale della nostra regione. L'articolo 5 della proposta di legge prevede che siano destinate alla sperimentazione del "Fattore Famiglia Calabrese" Euro 218.750,00 per il 2017, risorse che sono già destinate a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1210 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)" titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese di bilancio regionali 2017-2019. Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dall'introduzione del fattore famiglia in Calabria questi ammontano annualmente a Euro 375.000,00. La stima è stata fatta sulla base del confronto con altre regioni d'Italia e in rapporto al numero di abitanti.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia		Importo
		I o C	A o P	
1	Nessun onere finanziario in quanto reca la definizione del Fattore famiglia	-----	-----	-----
2	Applicazione Fattore famiglia	C	P	Euro 375.000,00
3	Nessun onere finanziario in quanto individua i principi a cui la giunta si deve attenere per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative	-----	-----	-----
4	Nessun onere finanziario in quanto la partecipazione dell'Osservatorio è gratuita	-----	-----	-----
	TOTALE DELL'INVESTIMENTO			Euro 375.000,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
12/1210/1	Euro 218.750,00	-----	-----	Euro 218.750,00
Totale	Euro 218.750,00	-----	-----	-----

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE**- Indicatore del fattore famiglia -****Art 1
(Finalità)**

1. In coerenza con quanto stabilito all'interno della Carta Costituzionale e dalla normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente si introduce e si disciplina il fattore famiglia calabrese quale strumento per misurare la condizione economica che permette alle famiglie beneficiarie di accedere alle relative prestazioni erogate dalla Regione Calabria e, di conseguenza, anche di quelle erogate dai Comuni in conseguenza delle erogazioni regionali.
2. Con la presente legge si intende introdurre un rilevatore capace di registrare la situazione reddituale di ogni famiglia in piena aderenza delle prestazioni aventi ad oggetto i diritti civili e sociali in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.
Si investe sulle qualità delle condizioni sopra richiamate anche attraverso l'integrazione di ulteriori indicatori e/o quozienti di premialità con lo scopo di facilitare la procedura di accesso e beneficio di tali prestazioni.
3. La predisposizione dei requisiti attuativi del fattore famiglia sono stabiliti, ed eventualmente modificati, con scadenza triennale mediante delibera della Giunta regionale (previa valutazione della commissione competente).

**Art. 2
(Criteri di valutazione del fattore famiglia)**

1. L' applicazione di cui sopra deve essere valutata tenuto conto del contesto sociale che comprende prestazioni sociosanitarie, sostegno all'abitazione principale, incentivi nei servizi di trasporto.
2. Nello specifico il fattore famiglia deve contenere i seguenti requisiti:
 - Calcolo del patrimonio mobiliare e immobiliare delle famiglie interessate considerando il numero dei componenti del nucleo familiare;
 - Integrazione di ulteriori agevolazioni, a parità di condizioni, in presenza di componenti familiari con disabilità o comunque non autosufficienti;
 - Definizione della situazione reddituale e patrimoniale, anche in riferimento a proprietà estere, in relazione al numero dei componenti familiari, all'età della prole, allo stato di famiglia, agevolando quella monogenitoriale, allo stato di separazione tra coniugi in considerazione del mantenimento stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente;
 - Priorità a nuclei familiari con mutui destinati alla compravendita di abitazione principale, con persone anziane a carico, con persone a carico non autosufficienti, con donne in stato accertato di gravidanza.
3. Si ritengono esclusi dalle agevolazioni sopra richiamate coloro che hanno occupato abusivamente negli ultimi cinque anni immobili pubblici o privati e/o che non risulta abbiano provveduto agli obblighi scolastici nei confronti dei minori.

**Art. 3
(Istituzione Osservatorio per applicazione del fattore famiglia calabrese)**

Si necessita dell'istituzione di un Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia, la valutazione dei requisiti e, di conseguenza, l'ammissibilità dei beneficiari.

1. L'Osservatorio si costituisce di membri scelti tra consiglieri regionali, di maggioranza e minoranza individuati dallo stesso consiglio regionale, rappresentanti delle associazioni più rappresentative che risultano regolarmente iscritte nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, un esponente sindacale proveniente da organizzazione maggiormente rappresentativa ed uno proveniente dal sistema accademico.
2. Il predetto Osservatorio effettua un controllo sugli effetti del fattore famiglia in virtù dell'efficienza dei servizi erogati e, successivamente, elabora ogni anno una relazione da trasmettere alle commissioni consiliari competenti.
3. Data l'insufficienza delle risorse economiche la partecipazione all'Osservatorio sarà a titolo gratuito.

Art. 4
(Modalità di attuazione)


1. Il Consiglio regionale ha l'onere di dare piena attuazione alla presente legge e di verificare sei risultati raggiunti siano almeno in linea con quelli attesi nell'ottica generale di sostenere la famiglia mediante interventi mirati di politiche sociali ed economiche.
2. All'uopo lo stesso Consiglio regionale è tenuto ad elaborare, con scadenza annuale, una relazione contenente i seguenti punti:
 - a) contezza delle famiglie beneficiarie;
 - b) numero dei comuni aderenti;
 - c) eventuali impedimenti che ne ostacolano l'attuazione;
3. La Giunta regionale si rende disponibile a dare pubblicità di tutti i dati raccolti per l'attività sopra richiamate.

Art. 5
(Quadro finanziario)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 218.750,00 si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1210 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)" titolo 1 "Spese correnti" che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10, legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8.
3. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Reggio Calabria, 11 settembre 2017

On. Mario Magno



La Costituzione - art. 31

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II

Rapporti etico-sociali

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [*cfr. art. 37*].

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)
(GU n.19 del 24-1-2014)

Vigente al: 8-2-2014

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;

Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternita' di base;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalita' di determinazione dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei

controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione

sociale agevolata;

i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) «Persone con disabilita' media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 2

ISEE

1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalita' ivi descritte.

6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a

singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera b);

d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;

e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del

comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Art. 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 9

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi

sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 10

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
- e) moduli integrativi, nel caso si verificano le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai

componenti del nucleo non già inclusi.

6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;

e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);

g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e gia' presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonche' il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della

ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalita' di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilita' degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformita', mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, e' utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, e' resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonche' ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione puo', in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformita', di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformita' rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida ai

fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella

DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Treatmento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalita' di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonche' di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione puo' essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, e' istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali

portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio e' limitato al semestre in cui e' stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il

mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessita' di ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.

4. Con riferimento all'assegno di maternita' di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 15

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.

2. E' altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. n. 191

Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala

di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Allegato 2

Componente aggiuntiva

(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;

d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;

e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;

f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita' di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalita';

d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. 1); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

CATEGORIE	Disabilita' Media	Disabilita' Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di eta' compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67->99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di eta' compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di eta'	-Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta' (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennita' di frequenza)	- Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di eta' con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
	- Invalidi Civili con cofosi esclusi	- Sordi pre-linguali, di cui all'art.	

Sordi civili	dalla fornitura protetica (DM 27/8/1999, n. 332)	50 L. 342/2000	
=====	=====	=====	=====
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/54, art. 5)
=====	=====	=====	=====
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35->59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrita' psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
=====	=====	=====	=====
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
=====	=====	=====	=====
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71->80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81->100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidita' (Tabella E allegata al DPR 834/81)
=====	=====	=====	=====
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	
=====	=====	=====	=====

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE CON DELEGA
IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, tra l'altro, al comma 29, l'istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e al comma 32, la concessione ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggiore disagio economico di una Carta acquisti con onere a carico dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto l'istituzione, per l'anno 2014, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un «Fondo per i nuovi nati» al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito;

Visto il comma 216 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013, che ha previsto che il beneficio della Carta acquisti di cui al citato art. 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia esteso anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Considerato che sul predetto Fondo per i nuovi nati, ai sensi del richiamato art. 1, comma 201, della legge n. 147 del 2013, sono confluite le risorse, disponibili alla data dell'entrata in vigore della medesima legge 147/2013, del soppresso «Fondo per il credito per i nuovi nati» di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'art. 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183;

Considerato che il piu' volte citato articolo I, comma 201, della legge 147/2013 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del predetto Fondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016 concernente la nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio On. le dott. Enrico Costa e' conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti, Reg. n. 579, in data 3 marzo 2016, con il quale all'On. le dott. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e' conferita la

delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Ritenuta l'esigenza, ai fini del piu' efficiente ed efficace impiego delle limitate risorse disponibili, di destinare le provvidenze del piu' volte menzionato Fondo al sostegno delle spese per la cura di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti che versano in condizione di maggior disagio economico;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernente i criteri e le modalita' per la concessione della «Carta acquisti»;

Considerato che l'utilizzo dello strumento della Carta acquisti di cui al richiamato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 semplifica gli adempimenti per i beneficiari e costituisce la modalita' di attuazione piu' efficace e conveniente al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti che versano in condizioni di maggior disagio economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Considerato che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) occorrente per fruire della predetta Carta acquisti, concessa per valori inferiori ad una soglia di euro 6.781,76 nel 2014 ed euro 6.795,38 nel 2015, rappresenta uno strumento idoneo per l'identificazione delle famiglie residenti a

basso reddito, di cui al piu' volte citato art. 1, comma 201, della legge 147 del 2013;

Rilevato che le risorse disponibili offerte dal citato fondo ammontano ad Euro 27.776.846,45;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2013, con il quale è stato ripartito il «Fondo per le politiche per la famiglia» per l'anno 2013 prevedendo di destinare, tra l'altro, la somma pari ad Euro 5.750.000,00 in favore delle famiglie residenti e a basso reddito, con nuovi nati;

Considerato, quindi, che la somma totale da destinare alla misura sopra descritta risulta pari ad Euro 33.526.846,45;

Considerato che le risorse sopracitate sono state allocate sul cap. 894 «Fondo per i nuovi nati» del Centro di responsabilità 15 «Politiche della Famiglia» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016;

Vista la nota prot. 6310 del 24 settembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali;

Considerato che, sulla base degli elementi informativi forniti con la predetta nota, il numero di bambini nuovi nati nel 2014 che hanno goduto di almeno un accredito sui sistemi Carta acquisti ordinaria e Carta acquisti straordinaria risulta, alla data del 17 settembre 2015, pari a 114.168;

Considerato che alla data del presente decreto i minori adottati italiani e stranieri nelle annualità 2011, 2012 e 2013 sono in media pari a 3.740 unità per ciascuno degli anni solari;

Ritenuto che per il 2014 possa ipotizzarsi un numero di adottati pari a quello medio registrato nelle annualità precedenti;

Vista la lettera del 19 novembre 2015 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze una bozza di decreto concernente il menzionato Fondo per i nuovi nati, già firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche della famiglia;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2016 concernente le osservazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sulla predetta bozza di provvedimento;

Vista la lettera del 14 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha inviato al più volte citato Ministero del lavoro e delle politiche sociali una nuova versione dello schema di decreto in parola, che tiene conto delle osservazioni come sopra formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota in data 3 febbraio 2016 con la quale, in considerazione della nomina dell'On. le dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio, il più volte menzionato Dicastero del lavoro e delle politiche sociali ha restituito la predetta nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1

Destinatari, entità e modalità di erogazione del beneficio

1. E' concesso un contributo, una tantum, per il sostegno di

bambini nati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, di cui all'art. 1, comma 201, della legge 147 del 2013.

2. A tal fine l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, secondo direttive impartite dalle Amministrazioni responsabili nell'ambito dei poteri di direttiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, dispone l'accredito di un importo ai beneficiari della Carta Acquisti di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008 nati o adottati nel corso del 2014.

3. A norma del citato art. 1, comma 201, della legge n. 147 del 2013, il beneficio di cui al comma 1 e' concesso anche per il sostegno di bambini appartenenti a famiglie residenti a basso reddito che sono stati eventualmente adottati nel corso dell'anno 2014. Le direttive di cui al comma 2 prendono in considerazione le modalita' anche non informatizzate per disporre l'accredito del beneficio in tali eventualita'.

4. L'importo unitario della misura aggiuntiva di cui al presente decreto e' pari ad euro 275,00.

5. L'importo di cui al comma 4 e' attribuito sulle Carte Acquisti gia' concesse in favore di bambini nuovi nati o adottati nel 2014 con il primo accreditamento utile successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 6.

6. L'importo di cui al comma 4 e' altresì concesso sulle Carte Acquisti relative a nuovi nati o adottati nel 2014 le cui richieste sono presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto.

7. Le risorse di cui all'art. 3 non utilizzate per il versamento degli importi di cui ai commi 5 e 6 sono ripartite proporzionalmente tra tutti i beneficiari con l'ultimo accredito disposto per le Carte Acquisti nel 2016.

8. Laddove, a conclusione della presentazione delle richieste di cui al comma 6, le risorse da destinare al beneficio di cui al presente decreto risultino insufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari, l'importo di cui al comma 4 e' adeguatamente rideterminato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno. (15A02749)

(GU n.83 del 10-4-2015)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno;

Visto l'art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125;

Visti, altresì, i commi 127, 128 e 129 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del 10 febbraio 2015 e n. 29/0000768/L del 17 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot.

n. LEG0001048 dell'11 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2

Beneficiari

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e' riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.

2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validita' non superiore a 25.000 euro annui.

Art. 3

Misura e durata dell'assegno

1. L'assegno e' fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno e' pari a 1.920 euro.

2. L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro.

3. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di eta' oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Art. 4

Modalita' di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegno e' presentata all'INPS per via

telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'INPS assicura le modalita' piu' idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.

2. La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

3. La domanda e' presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2.

4. Nella domanda il genitore e' tenuto ad autocertificare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

5. In caso di incapacita' di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

Art. 5

Decadenza

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del figlio;
- b) revoca dell'adozione;
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale;
- d) affidamento del figlio a terzi;
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorita' giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potra' essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al

periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Art. 6

Monitoraggio e copertura finanziaria

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all'art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.

4. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1257



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia

PIANO NAZIONALE PER LA FAMIGLIA

L'alleanza italiana per la famiglia

Intesa in Conferenza Unificata del 19 aprile 2012

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012

INDICE

1. L'urgente necessità di un quadro organico e di medio termine delle politiche familiari in Italia**2. Il percorso di adozione del Piano****3. I principi ispiratori****4. Le priorità del Piano****5. Modalità di attuazione****6. Gli interventi*****Parte 1) Equità fiscale ed economica******Azioni:******1.1 - Revisione dell'ISEE******Parte 2) Politiche abitative per la famiglia******Azioni:******2.1 – Agevolazioni ed incentivi per realizzazione di nuove abitazioni******2.2 – Politiche di accesso alla casa con affitti sostenibili******2.3 – Misure di sostegno per l'accesso alla casa delle giovani coppie******2.4 – Incentivi per l'affitto a giovani coppie e a famiglie immigrate delle case non in uso delle aree rurali******Parte 3) Lavoro di cura familiare: servizi per la prima infanzia, congedi, tempi di cura e interventi sulla disabilità e non autosufficienza******Azioni:******3.1 – Servizi per l'infanzia e l'adolescenza******3.1.a – Sostegno alla maternità delle gestanti in difficoltà e delle madri sole******3.1.b – Potenziamento della rete dei servizi socio educativi per la prima infanzia******3.1.c – Sviluppo di nidi aziendali******3.2 – Famiglie con preadolescenti (6-11 anni) e adolescenti (12-16 anni)******3.2.a – Definizione di un patto educativo tra scuola e famiglia (fascia 6-16)******3.2.b – Sviluppo di servizi specifici per genitori di figli minori, per l'affido e l'adozione******3.2.c – Sensibilizzazione dei mass media***

3.3 – Tempi di cura

3.3.a – *Aumento della durata del congedo di maternità in caso di parto plurigemellare o di partoriente pluripara*

3.3.b – *Ampliamento del periodo di congedo in caso di parti pre-termine*

3.3.c – *Partecipazione a concorsi interni e procedure selettive pubbliche delle donne in congedo per maternità*

3.3.d – *Rafforzamento del congedo di maternità per le lavoratrici parasubordinate e autonome*

3.3.e – *Sostegno economico generalizzato alla maternità a carattere residuale*

3.3.f – *Riconoscimento dell'indennità di paternità in favore dei padri lavoratori autonomi (sia biologici che adottivi)*

3.3.g – *Auto-finanziamento del congedo parentale*

3.3.h – *Fruizione oraria del congedo parentale*

3.3.i – *Innalzamento dagli 8 ai 18 anni della soglia di età del figlio che consente al genitore (anche adottivo) di usufruire del congedo parentale*

3.3.l – *Priorità obbligatoria nella concessione del part-time ai genitori di figli minori*

3.3.m – *Dare ai nonni, in alternativa ai genitori, la possibilità di usufruire del congedo parentale*

3.3.n – *Congedo di cura familiare*

3.3.o – *Flessibilizzazione dei congedi parentali e di cura familiare*

3.3.p – *Nuove misure a sostegno della flessibilità d'orario (art. 9 legge 53/2000)*

3.3.q – *Attività di sensibilizzazione sul tema dei tempi e orari delle città*

3.3.r – *Istituzione di un coordinamento nazionale delle politiche temporali*

3.4 – Sostegni ai costi di educazione dei figli

3.4 – *Sostegni ai costi di educazione dei figli*

3.5 – Misure di sostegno al lavoro di cura delle assistenti familiari private

3.5 – *Misure di sostegno al lavoro di cura delle assistenti familiari private*

3.6 – Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti

3.6.a – *Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti: servizi domus oriented destinati all'anziano o disabile*

3.6.b – *Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti: interventi family centred o destinati ai carers*

3.6.c – *Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti: interventi community oriented*

Parte 4) Pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro**Azioni:**

4.1 – *Rafforzare le competenze dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità*

4.2 – Incentivare l'imprenditoria nel settore della cura

4.3 – Forme di Audit per la conciliazione tra famiglia e lavoro

4.4 – Voucher familiare: un titolo di accesso per un complesso di servizi familiari con prestazioni accessorie

4.5 – Welfare aziendale family friendly

Parte 5) Privato sociale, terzo settore e reti associative familiari

Azioni:

5.1 – Sostegno delle organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e delle reti associative familiari

Parte 6) Servizi consultoriali e di informazione (consultori, mediazione familiare, centri per le famiglie)

Azioni:

6.1 – Potenziamento e riorganizzazione dei consultori familiari

6.2 – Progetti sperimentali tesi a diffondere e riorganizzare i Centri per le famiglie

6.3 – Riorganizzazione degli sportelli di informazione per le famiglie

Parte 7) Immigrazione (sostegni alle famiglie immigrate)

Azioni:

7.1 – Servizi informativi per le famiglie immigrate

7.2 – Misure residenziali per le famiglie immigrate

7.3 – Corsi di lingua italiana per immigrati

7.4 – Collegamenti con le reti associative familiari italiane

7.5 – Attivazione di spazi consultoriali per le donne immigrate

Parte 8) Alleanze locali per la famiglia

Parte 9) Monitoraggio delle politiche familiari

7. Le Risorse

1. L'urgente necessità di un quadro organico e di medio termine delle politiche familiari in Italia

L'Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non ha sinora avuto un Piano nazionale di politiche familiari, inteso come un quadro organico e di medio termine di politiche specificatamente rivolte alla famiglia, cioè aventi la famiglia come destinatario e come soggetto degli interventi. Hanno largamente prevalso interventi frammentati e di breve periodo, di corto raggio, volti a risolvere alcuni specifici problemi delle famiglie senza una considerazione complessiva del ruolo che esse svolgono nella nostra società, oppure si sono avuti interventi che solo indirettamente e talvolta senza una piena consapevolezza hanno avuto (anche) la famiglia come destinatario.

In particolare, sono state largamente sottovalutate le esigenze delle famiglie con figli, per cui al centro del presente Piano viene collocata la politica familiare secondo la definizione dell' OCSE: *"Family policies are defined as those policies that increase resources of households with dependent children; foster child development; reduce barriers to having children and combining work and family commitments; and promote gender equity in employment opportunities"* (trad.: "Si definiscono politiche per la famiglia quelle che aumentano le risorse dei nuclei familiari con figli a carico; favoriscono lo sviluppo del bambino; rimuovono gli ostacoli ad avere figli e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; e promuovono pari opportunità nell'occupazione").

Ciò non significa ignorare le esigenze delle varie forme di unione/convivenza che oggi emergono, anche e soprattutto come portato delle sfide di una società incerta e rischiosa, nella quale le relazioni sociali e familiari si fanno più fragili, provvisorie, bisognose di reti di sostegno attraverso nuovi intrecci fra le persone che compongono il nucleo familiare e l'esterno, cioè le reti informali e i servizi disponibili sul territorio.

I motivi per cui l'Italia non ha sinora espresso una coerente ed efficace politica di sostegno e promozione della famiglia sono stati ben documentati dai lavori della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha redatto un corposo Rapporto sugli interventi legislativi, e i loro esiti (positivi e fallimentari), approvati nelle ultime legislature in materia di politica familiare. Tale Rapporto - "Indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia" (2007, di cui sarebbe qui superfluo sintetizzare i risultati) - è stato quanto mai eloquente nell'indicare l'esigenza di imprimere una nuova svolta a questo campo di azioni.

D'altra parte, è ormai una opinione largamente condivisa, e scientificamente accertata, che, all'interno della Unione Europea, l'Italia si caratterizzi per alcuni profondi squilibri sociali e demografici che hanno al loro centro, come *causa* e come *effetto* al contempo, le difficoltà di fare famiglia e avere figli, la mancanza di equità fiscale, la crescente fragilità delle reti familiari.

Vi è un unanime consenso sul fatto che tali squilibri richiedono di essere affrontati in maniera sistematica, con chiarezza di obiettivi, specifici criteri di azione, nonché risorse e strumenti adeguati.

Da parte degli studiosi si sottolinea che occorre passare da politiche indirette e implicite a politiche dirette ed esplicite per favorire non solo le tutele giuridiche dei soggetti della vita familiare, ma anche la promozione della famiglia come soggetto sociale di primario interesse pubblico per la rilevanza delle funzioni sociali che essa svolge, in particolare ai fini della umanizzazione delle persone e della coesione sociale.

L'importanza del Piano risulta ancor più evidente a seguito della crisi economico-finanziaria scoppiata nel settembre 2008 su scala mondiale. La famiglia è stata chiamata a svolgere funzioni sociali di sostegno delle persone ancor di più che in passato. E tuttavia, se certamente bisogna prendere atto che la famiglia è stata nel passato, e ancor oggi è, un fondamentale ammortizzatore sociale, non ne consegue che essa debba sopportare i costi di una crisi globale che mette in scacco lo

Stato sociale. Al contrario, il Piano intende esprimere linee di intervento che considerano la famiglia quale soggetto sociale su cui investire per il futuro del Paese, in termini di valorizzazione delle sue funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni.

L'urgenza di un Piano nazionale di politiche familiari viene peraltro a collocarsi nell'orizzonte delle nuove politiche auspicate dall'Unione Europea che, con la Comunicazione della Commissione UE intitolata "Promuovere la solidarietà fra le generazioni" del maggio 2007 (Brussels, 10.5.2007 - COM(2007) 244 final) ha esplicitamente indicato la necessità di promuovere politiche pubbliche di sostegno alla vita familiare e, in concreto, ha lanciato la piattaforma della "Alleanza Europea per le Famiglie" (Nota del Consiglio della UE del 23 maggio 2007). Il Piano Nazionale dell'Italia, in sintonia con queste indicazioni, si configura come programma di "*Alleanza Italiana per la Famiglia*".

Due avvertenze generali. (I) il Piano intende formulare proposte in un quadro organico, avvertendo che le singole misure potranno essere prese a breve, medio o lungo termine a seconda delle necessità e delle risorse disponibili. (II) Poiché le competenze in materia di politiche familiari sono in corso di modificazione a seguito dell'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione e della riforma in senso federale dello Stato italiano, si tratterà di specificare via via quali misure potranno e dovranno essere messe in capo alle istituzioni secondo i vari livelli territoriali, nel quadro di uno Stato sociale plurale, sussidiario e societario, che tenga conto anche della necessità di assicurare i livelli essenziali di prestazione su scala nazionale.

2. Il percorso di adozione del Piano

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede, all'art. 1, comma 1251, l'elaborazione di un piano nazionale per la famiglia "che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia"; a sua volta il regolamento istitutivo dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, adottato con DPCM 10 marzo 2009, n. 43, stabilisce che l'Osservatorio stesso fornisca supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano di cui alla norma sopra citata.

Muovendosi in tale quadro di riferimento, il Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio ha elaborato un documento base preparatorio, e nel contempo l'Assemblea dell'Osservatorio, appositamente articolatasi in gruppi di lavoro tematici, ha formulato le proprie proposte. Tale materiale, unitamente ai documenti prodotti autonomamente da alcune componenti dell'Osservatorio, ha fornito la base di discussione per la Conferenza nazionale della famiglia, svoltasi a Milano nel novembre 2010.

A seguito di quanto emerso dai lavori della Conferenza, l'Osservatorio ha rielaborato il documento base redigendo una proposta di Piano che, previa intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con Decreto del Presidente della Repubblica.

3. I principi ispiratori

Questo Piano propone innovazioni stabili e strutturali di medio-lungo periodo che si ispirano innanzitutto ai principi dell'ordinamento costituzionale italiano ampliandone la portata nell'ottica di una politica familiare all'avanguardia nel panorama europeo. Il Piano è ispirato ai seguenti principi:

3.1 Cittadinanza sociale della famiglia. Si promuovono interventi che favoriscono la costituzione e lo sviluppo della famiglia come soggetto sociale avente diritti propri, integrati con i diritti individuali, in rapporto alle funzioni sociali svolte dal nucleo familiare.

3.2 Politiche esplicite sul nucleo familiare. Gli interventi sono mirati, per quanto possibile, sulla famiglia come luogo della solidarietà relazionale fra coniugi e fra generazioni. Alcuni di questi interventi vanno alle persone come soggetti individuali di diritti (per es. il nido per il bambino, l'assistenza domiciliare al disabile o all'anziano non autosufficiente) e pertanto non richiedono un riferimento al legame di coppia (non richiedono il requisito del matrimonio dei genitori del bambino che va al nido o della persona da assistere). Altri interventi, invece, riguardanti l'imposizione fiscale sul reddito familiare complessivo, ossia benefici o vantaggi concessi sulla base del reddito familiare totale, a legislazione vigente, richiedono il riferimento all'esistenza di un vincolo legale nella coppia di riferimento, perché, in assenza di tale vincolo e degli obblighi reciproci di coppia che esso comporta, sarebbero possibili comportamenti fraudolenti o si darebbero per presupposte assunzioni di responsabilità che, di fatto, potrebbero non avere luogo.

3.3 Politiche dirette sul nucleo familiare. L'obiettivo è quello di sostenere la forza e la funzione sociale delle relazioni familiari come tali (relazioni di coppia e genitoriali), anziché utilizzare la famiglia come ammortizzatore sociale, ossia come strumento per altri obiettivi (come la lotta alla povertà, la politica demografica, o altri problemi sociali). Beninteso, questi ultimi obiettivi sono meritori e debbono essere perseguiti. Ciò che si vuole sottolineare è il fatto che il sostegno delle famiglie come nuclei di solidarietà sociale rappresenta un obiettivo a sé stante, e non può essere confuso con politiche contro la povertà o demografiche, benché le politiche familiari possano e debbano avere ricadute positive su queste ultime.

3.4 Equità sociale verso la famiglia. Nel prelievo fiscale e nell'allocazione delle risorse, specie per via redistributiva (fiscalità), è necessario utilizzare un criterio universalistico di equità nei confronti del "carico familiare complessivo" (numerosità dei componenti e loro condizioni di età e salute). Una attenta considerazione è svolta in relazione al processo di attuazione del federalismo fiscale, dal momento che la legge delega n. 42/2009 espressamente prevede (art. 2) un riferimento importante al *favor familiae* dal punto di vista del federalismo fiscale.

3.5 Sussidiarietà. Gli interventi sono compiuti in modo da non sostituire ma sostenere e potenziare le funzioni proprie e autonome delle famiglie, in particolare mediante la scelta dei servizi esterni (in particolare i servizi sociali relazionali, come l'educazione dei figli, la mediazione familiare, l'assistenza domiciliare, ecc.)

3.6 Solidarietà. Gli interventi sostengono la solidarietà interna fra i membri della famiglia (evitando incentivi alla frammentazione dei nuclei) e la solidarietà tra le famiglie mediante il potenziamento delle reti associative delle famiglie, specie laddove si tratti di organizzazioni familiari e di privato sociale che erogano servizi alle persone.

3.7 Welfare familiare sostenibile e abilitante. L'obiettivo è di promuovere un welfare familiare che sia compatibile con le esigenze di sviluppo del Paese, il quale richiede politiche di capacitazione (*empowerment*) delle famiglie anziché di mero assistenzialismo. Il welfare italiano è ancora di vecchio stampo, cioè risarcitorio, ossia un modello che mira a migliorare le *condizioni di vita* delle famiglie più bisognose senza attivare circuiti societari (tra Stato, mercato, terzo settore, privato sociale e famiglie) capaci di farle uscire dallo stato di bisogno. Occorre muovere passi decisi

verso un welfare abilitante, che incida sulle *capacità di vita* dei portatori di bisogni facendo leva proprio sulla capacità di iniziativa sociale ed economica delle famiglie. Tutto ciò richiede interventi che generino, anziché consumare capitale sociale, nelle sue varie forme, primarie e secondarie, ossia di legame interno (*bonding*), poi di connessioni associative tra ‘pari’ (*bridging*) e ancora di tipo reticolare fra attori sistemici (Stato, mercato, terzo settore, famiglie e reti informali) che operano a differenti livelli di intervento (capitale sociale *linking*, per esempio fra organizzazioni di secondo livello e organizzazioni di primo livello o reti informali).

3.8 Alleanze locali per la famiglia. L’obiettivo è di sostenere la diffusa attivazione di reti locali, costituite delle forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovano nuove iniziative di politiche *family friendly* nelle comunità locali. Il criterio fondamentale che guida questo nuovo scenario è il passaggio da una *politica della spesa (politics of delivery)*, che promette sempre nuovi benefici agli elettori, ad una *politica di orientamenti all’impegno (politics of commitment)* che impegna tutti gli *stakeholders* verso la meta di una società *amica della famiglia* e cerca la collaborazione di tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti.

3.9 Monitoraggio dei provvedimenti legislativi e valutazione di impatto familiare della legislazione. Nella legislazione viene introdotto il principio secondo cui le misure adottate devono contemplare degli strumenti adeguati volti a monitorare gli effetti degli interventi stessi; in particolare viene introdotto uno strumento che valuti l’impatto della legislazione nazionale e regionale sulla famiglia (a partire dalle materie fiscali e tariffarie).

4. Le priorità del Piano

Per quanto riguarda le **priorità**, il Piano individua tre aree di intervento urgente:

I) le famiglie con minori, in particolare le famiglie numerose (sono tali, in Italia, le famiglie con 3 figli o più, essendo l’ampiezza media della famiglia pari a 2,4 componenti al 1 gennaio 2011). In tale ambito le azioni del presente Piano si raccordano con quanto previsto nel Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con DPR 21 gennaio 2011 (G.U. n. 106 del 9 maggio 2011);

II) le famiglie con disabili o anziani non autosufficienti.

III) le famiglie con disagi conclamati sia nella coppia, sia nelle relazioni genitori-figli, che richiedono sostegni urgenti.

Nei confronti di tutte le famiglie vale il principio secondo cui l’intervento non deve essere puramente assistenziale, ma di capacitazione (*empowerment*) delle potenzialità di partecipazione delle persone e delle famiglie agli interventi predisposti.

5. Modalità di attuazione

Le azioni previste nel presente Piano saranno adottate e realizzate all’interno dei piani e programmi regionali e locali per la famiglia secondo le risorse disponibili. Le Regioni e le Autonomie Locali si impegnano altresì ad individuare obiettivi comuni da portare avanti nelle azioni suddette.

6. Gli interventi

Gli interventi sono articolati in ‘Parti’, che contengono i tratti salienti delle azioni proposte, poi esplicitate ed illustrate in apposite schede.

Parte 1
Equità fiscale ed economica

Equità fiscale

Per quanto attiene ai benefici fiscali e tributari rivolti anche alle famiglie si fa riferimento al decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44.

Anche in sede regionale e locale si potrà procedere a migliorare l'accesso delle famiglie a servizi con costi fissi.

Equità economica. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L'art. 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede entro il 31 maggio 2012 le modifiche dell'attuale sistema di valutazione delle condizioni economiche per accedere ai benefici di carattere sociale. Nell'art. 5 sopra richiamato si prevede di considerare la valutazione del reddito in maniera favorevole alla famiglia e alla disabilità.

AZIONE N. 1.1**Denominazione dell'azione** *Revisione dell'ISEE***Descrizione:**

E' generalmente riconosciuto che il metodo di calcolo dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) può, in determinate situazioni, risultare rigido e la scala di equivalenza sottostimata. Questo può provocare situazioni di iniquità soprattutto per famiglie con tanti componenti e anche in presenza di situazioni di disabilità e non autosufficienza.

Prendendo spunto dall'analisi della situazione attuale, ci si focalizza fundamentalmente su quattro obiettivi:

1. Individuare una scala di equivalenza che sia il più possibile coerente con i dati statistici che fotografano la realtà attuale, con particolare riguardo ai figli, che sono il nostro futuro, e alle situazioni di non autosufficienza;
2. proporre soluzioni per individuare la situazione economica della famiglia nel modo più oggettivo possibile, cercando altresì di limitare gli effetti negativi dovuti alle elusioni ed evasioni facilitando i controlli;
3. permettere una flessibilità di intervento per meglio adattare lo strumento ISEE alle singole realtà.
4. valorizzare e rafforzare il sistema di monitoraggio, analisi e controllo, ai fini di consentire, anche con il supporto di sperimentazioni mirate, l'avvio di un processo di miglioramento continuo dello strumento ISEE e della sua applicazione.

Parte 2

Politiche abitative per la famiglia

La politica della casa influenza notevolmente la creazione di nuove famiglie e il loro sviluppo. È necessario intervenire con una programmazione territoriale che favorisca l'edilizia pubblica e convenzionata con assegnazioni prioritarie alle giovani coppie. È importante che il problema della casa sia affrontato in un'ottica intergenerazionale, cioè pensando la casa come il luogo che riveste spazialmente una famiglia e viene abitualmente considerato come un patrimonio che una generazione lascia alla successiva.

In concreto, si prevedono le seguenti azioni:

AZIONE N 2.1

Denominazione dell'azione *Agevolazioni ed incentivi per realizzazione di nuove abitazioni*

Descrizione:

- agevolazioni in materia di oneri di urbanizzazione e di costo delle aree per chi costruisce riservando una quota di alloggi da destinare alla locazione o futura vendita a favore di giovani coppie (sposate da meno di due/tre anni) e di età inferiore a 35/40 anni;
- incentivi alla predisposizione di abitazioni che tengano conto degli spazi necessari ad una famiglia che cresce o ad una famiglia 'allargata' che si prende cura dei genitori o parenti anziani; programma della casa che cresce con la famiglia; programma casa solidale (la possibilità di avere una casa in prossimità di parenti stretti, in particolare tra figli e genitori anziani);
- incentivare l'attuazione del "Piano casa", di cui all'articolo 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 - attuativo di quanto previsto dal decreto 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. 24 giugno 2008, n. 146 - nell'ambito del quale sono previste priorità sia per la locazione che per l'acquisto di abitazioni anche per le giovani coppie a basso reddito.

AZIONE N 2.2

Denominazione dell'azione *Politiche di accesso alla casa con affitti sostenibili*

Descrizione:

Per dare risposte di lungo periodo al bisogno abitativo delle famiglie, che non rientrano nei limiti di reddito stabiliti per l'assegnazione di alloggi a canone sociale si sostengono azioni volte a realizzare alloggi con affitti sostenibili supportando quella fascia di famiglie che non ha possibilità di accedere all'edilizia agevolata, ma che nel contempo non soddisfa i requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica. Il Governo dovrà valutare la possibilità di rifinanziamento del "Fondo per il sostegno delle abitazioni

in locazione". I comuni possono intervenire attivamente mettendo a disposizione le aree; intervenendo con agevolazioni sugli immobili, prevedendo premi di cubatura o perequazioni.

Necessità di fornire una risposta in termini di alloggi in affitto a canoni sociali o calmierati sia per i nuclei che hanno i requisiti per un alloggio pubblico, ai quali l'esiguità del comparto non riesce a dare risposta, né il fondo sociale può sostenere, sia per quelli che non hanno tali requisiti, per i quali non c'è compatibilità con gli attuali canoni del mercato privato. Questo può avvenire attraverso il rilancio dell'edilizia sociale sia attraverso interventi di edilizia sovvenzionata che forme di social housing, con risorse integrate pubbliche e private, rispetto al quale il ruolo dei Comuni è fondamentale in vari passaggi, in primo luogo mettendo a disposizione le aree.

Revisione della legge 431/98 in modo tale da introdurre un sistema di regole che riporti l'equilibrio nel mercato della locazione privata, introducendo un regime unico di locazione, una fiscalità di vantaggio che promuove contratti a canone concordato, una durata contrattuale certa e un sistema sanzionatorio nei confronti del locatore per patti contrari alla legge.

La problematica abitativa, inoltre, deve tener presente le nuove esigenze dettate dai cambiamenti demografici (invecchiamento popolazione), dai soggetti che si separano o divorziano e dagli immigrati. Quest'ultimo aspetto (immigrati) ha un valore particolare, in quanto significa salvaguardare il principio dell'unità familiare, sia per ottenere il permesso di soggiorno che per il ricongiungimento familiare.

Si propone altresì di incentivare l'attuazione del "Piano casa", di cui all'articolo 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 - attuativo di quanto previsto dal decreto 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. 24 giugno 2008, n. 146 - nell'ambito del quale sono previste priorità sia per la locazione che per l'acquisto di abitazioni anche per le giovani coppie a basso reddito.

AZIONE N 2.3

Denominazione dell'azione *Misure di sostegno per l'accesso alla casa delle giovani coppie*

Descrizione:

Incentivi fiscali e normativi per i seguenti programmi e misure di sostegno:

- mutui agevolati alle coppie sposate da meno di due/tre anni per l'acquisto della prima casa;
- priorità nel rilascio delle autorizzazioni edilizie finalizzati a favorire l'insediamento di coppie giovani;
- prestiti sull'onore per mutui alle giovani coppie (sposate da meno di due/tre anni) che intendono acquistare la prima casa, anche in presenza di discontinuità del reddito percepito dovuta a forme contrattuali di lavoro flessibile.
- incentivare l'attuazione del "Piano casa", di cui all'articolo 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 - attuativo di quanto previsto dal decreto 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. 24 giugno 2008, n. 146 - nell'ambito del quale sono previste priorità sia per la locazione che per l'acquisto di abitazioni anche per le giovani coppie a basso reddito.

AZIONE N 2.4

Denominazione dell'azione *Incentivi per l'affitto a giovani coppie e a famiglie immigrate delle case non in uso nelle aree rurali*

Descrizione: si prevedono agevolazioni finanziarie per chi dà in affitto in zone rurali, per minimo cinque anni, a giovani coppie e a famiglie immigrate case vuote non in uso. Potranno essere anche previste, per le giovani coppie e le famiglie immigrate che decidono di trasferirsi in quei territori in cui persiste il fenomeno dell'abbandono, agevolazioni per la ristrutturazione delle case.

Parte 3

Lavoro di cura familiare: servizi per la prima infanzia, congedi, tempi di cura, e interventi sulla disabilità e non autosufficienza

I processi di invecchiamento della popolazione e la crescita della presenza femminile sul mercato del lavoro, hanno fatto del lavoro di cura un bene sempre più richiesto, ma sempre più raro. Mentre aumenta la quota di popolazione non totalmente autosufficiente, crescono le patologie croniche nell'infanzia e si allungano i tempi da dedicare alla cura (gli anziani, i portatori di handicap vivono oggi più a lungo, i figli stanno in casa per tempi sempre più ampi e richiedono elevatissimi investimenti di tempo e di attenzione) diminuisce la quantità sia assoluta (come numeri assoluti), sia relativa (come disponibilità, possibilità e propensione), delle donne a farsi carico totalmente e da sole del lavoro di cura. La dilatazione dei tempi della formazione, dell'ingresso nel mercato del lavoro e relativa stabilizzazione professionale induce, inoltre, un numero crescente di donne e di coppie a rinviare le scelte procreative, che richiedono un investimento non solo economico, ma anche di tempo molto forte ed impegnativo. Infine, nonostante l'enfasi posta sui valori della cura e delle pratiche di personalizzazione degli atti assistenziali, il lavoro di cura è ancora oggi un fattore di forte depotenziamento dei diritti sociali delle donne, che risultano essere comunque penalizzate sul mercato del lavoro e discriminate in quanto potenziali madri. Ciò tanto più tenendo conto che la regolazione, via via in chiave sempre più flessibile di talune tipologie contrattuali, pur dettate da comprensibili ragioni organizzative e produttive, ma anche dall'intento di individuare modalità di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze di vita, può, per contro, determinare nella operatività effetti non coerenti con le pur dichiarate esigenze di favorire il lavoro di cura e, più in generale, la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

In considerazione di tutto ciò, il Piano prevede che il lavoro di cura (sia come pratica, che come valore culturale), in quanto risorsa centrale e sempre più necessaria, diventi un obiettivo politico da perseguire, in termini di protezione, incentivazione, valorizzazione e potenziamento, segnando una discontinuità con il passato in cui è stato considerato sostanzialmente residuale rispetto al lavoro per il mercato. Ovviamente, la Parte riguardante il lavoro di cura va coniugata con gli interventi della Parte del Piano riguardante le pari opportunità di gender rispetto al mercato del lavoro e le politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro professionale. Anche per questo aspetto ed in considerazione dell'articolazione delle competenze tra più attori di sistema (Ministero del lavoro, Dipartimento per le pari opportunità, ecc.), occorre recuperare una visione organica che veda gli interventi e le misure, pur nel rispetto delle specifiche competenze e missioni istituzionali, elaborati con una visione integrata, sistemica e globale in cui siano valorizzati sinergicamente tutti gli apporti, tale così da determinare un effetto "moltiplicatore".

Per quanto riguarda il lavoro di cura, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sono previsti i seguenti interventi: servizi per l'infanzia e l'adolescenza, tempo di cura (congedi genitoriali), sostegni ai costi di educazione dei figli, specifici sostegni al lavoro di cura per famiglie con persone non autosufficienti (disabili e anziani).

Un criterio fondamentale di organizzazione di questi interventi è quello di promuovere la condivisione della cura tra madri e padri come elemento di pari opportunità e sostenibilità pratica e culturale.

3.1 Servizi per l'infanzia e l'adolescenza

Il Piano promuove una cultura di valorizzazione della maternità e della paternità, che ne espliciti con interventi concreti l'alto valore personale e sociale.

Nel rispetto delle competenze regionali, viene previsto il potenziamento di servizi di qualità per la primissima infanzia incrementandone il numero a sostegno dell'occupazione femminile, e differenziando le tipologie di offerta, sia sul versante degli orari (apertura-chiusura; tempo pieno-tempo parziale) che sul versante delle forme di iscrizione e frequenza.

AZIONE N. 3.1.a

Denominazione dell'azione *Sostegno alla maternità delle gestanti in difficoltà e delle madri sole*

Descrizione:

Sostenere la maternità, in particolare per le *gestanti in difficoltà e le madri sole*, contrastando le situazioni di rischio di interruzione volontaria della gravidanza:

- a) rendere disponibili strutture residenziali destinate all'accoglienza temporanea di gestanti e madri in difficoltà, anche mediante convenzioni con forme associative del settore o famiglie disposte all'accoglienza;
- b) sostenere le maternità difficili o a rischio con opportune misure di aiuto;
- c) garantire l'assistenza domiciliare a favore delle gestanti o madri che per motivi di salute o di pesante carico familiare hanno difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana.
- d) assicurare il diritto alla segretezza del parto ed al non riconoscimento del proprio nato per le donne che intendano fare questa scelta, attraverso un'adeguata informazione su tale possibilità e su tutte le misure di aiuto cui si può accedere ed attraverso adeguati servizi di sostegno, dotati di personale adeguatamente formato, e rivolti a tutte le donne, comunque presenti sul territorio nazionale.

AZIONE N.3.1.b

Denominazione dell'azione *Potenziamento della rete dei servizi socio educativi per la prima infanzia*

Descrizione sintetica:

Si intende favorire lo sviluppo di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale di servizi socio educativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura. Tali servizi possono assumere un ruolo complementare al ruolo educativo insostituibile della famiglia, che potrà scegliere tra le diverse tipologie di offerta i servizi che più si adattano alle esigenze del bambino e della famiglia.

Lo sviluppo della rete è sostenuto sia in termini di crescita quantitativa che qualitativa dell'intero sistema integrato. L'integrazione, che è mezzo e fine dello sviluppo del sistema, riguarda sia le diverse tipologie di servizi (nidi d'infanzia tradizionali e servizi integrativi, compresi i servizi educativi domiciliari, servizi realizzati presso aziende agricole nei comuni rurali, ecc.), sia le diverse tipologie di gestione dei servizi (titolarità pubblica o privata, gestione pubblica o privata). In particolare, va potenziata l'offerta di servizi diversificando le proposte in modo tale da consentire alle famiglie di scegliere le soluzioni più adeguate alle

diverse esigenze in termini di flessibilità dell'orario, di modalità di iscrizione e di frequenza, di sostegno della domanda.

I soggetti privati si pongono come partner centrali degli enti locali nella gestione e nello sviluppo ulteriore delle reti locali dei servizi. Gli enti locali governano e coordinano le iniziative pubbliche e private sul territorio, secondo la normativa regionale, garantendo il monitoraggio ed il controllo della qualità di tutta l'offerta sul territorio.

Particolare attenzione va posta alle opportunità offerte, nelle zone rurali, dalle strutture localizzate in aziende agricole (quote verdi), che potrebbero permettere, tra l'altro, di sfruttare le potenzialità educative proprie del luogo (maggiore educazione alimentare e ambientale).

Per realizzare l'obiettivo di potenziamento quantitativo della rete dei nidi d'infanzia pubblici e privati, saranno predisposti programmi di adeguamento agli obiettivi stabiliti in sede europea (passaggio ad almeno il 33% di copertura) e reperiti finanziamenti per realizzare l'incremento dei posti nei servizi e sostenere le spese di gestione dei posti realizzati. Allo Stato è affidata la definizione dei livelli essenziali e la determinazione dei costi standard, che si accompagnano all'intero processo in attesa di un compiuto federalismo.

Per realizzare l'obiettivo di potenziamento della offerta dei nidi d'infanzia dal punto di vista qualitativo saranno sviluppati servizi maggiormente flessibili, sia rispetto agli orari di apertura e chiusura sia rispetto alle modalità di accesso e fruizione, procedendo anche nella direzione di sviluppo delle sezioni primavera, dei nidi aziendali e delle figure di accompagnatori.

In linea con le indicazioni a livello europeo (la Commissione Europea raccomanda di "rafforzare la qualità degli insegnamenti e del sostegno agli insegnanti nell'istruzione preprimaria") sarà sviluppata una formazione propedeutica e continua degli educatori (anche verso livelli di formazione più elevati), che tenga conto della necessità di sostenere la formazione di educatori in grado di integrare cura ed educazione. Per rafforzare le competenze è importante anche che tutti i servizi del sistema territoriale integrato possano godere di una supervisione professionale.

Il sostegno pubblico alla copertura dei costi di gestione dei servizi consentirà un accesso generalizzato ed equo all'intero sistema dei servizi, offrendo alle famiglie la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze del bambino e della famiglia. Al fine di favorire l'accesso ai servizi si intende diffondere ed incoraggiare, anche attraverso la condivisione di buone pratiche, modelli di finanziamento dei servizi che utilizzino laddove possibile voucher di servizio che possono fungere da meccanismi di connessione fra amministrazioni locali, servizi e utenza, coinvolgendo anche cooperative, associazionismo familiare ed altre organizzazioni del privato sociale.

Infine sarà utile favorire la partecipazione delle famiglie, anche attraverso momenti periodici di valutazione dell'organizzazione e del mandato del servizio. I servizi potranno anche svolgere attività con i genitori, sviluppando la consapevolezza ed il pieno svolgimento del loro ruolo educativo. Una particolare attenzione andrà rivolta all'inserimento al nido di bambini con disabilità ed alle loro famiglie.

AZIONE N.3.1.c

Denominazione dell'azione *Sviluppo di nidi aziendali*

Descrizione:

Sono favorita sinergie fra Stato, Regioni e Imprese per il potenziamento della rete di nidi in azienda, nel rispetto delle norme regionali di settore, anche con il coinvolgimento del privato sociale, dell'associazionismo familiare e delle organizzazioni sindacali.

L'implementazione avverrà attraverso un sistema di incentivi fiscali e di trasferimenti regionali o provinciali come premio per le imprese che presentano progetti e attuano nidi aziendali.

Il pagamento della retta annuale, spesso oneroso per le famiglie, può essere ridotto attraverso lo strumento del voucher, anche predisposto secondo le modalità Fondo Sociale Europeo (FSE), che

servirebbe in parte a pagare il costo del servizio. In alternativa l'accesso al nido può avere luogo anche attraverso voucher aziendale, previo accordo con la Regione sulle modalità di co-finanziamento. Il servizio è prioritariamente aperto ai figli dei dipendenti dell'impresa che lo ospita. Una quota dei posti disponibili deve essere assegnata anche a figli di genitori non dipendenti dall'impresa nel caso vi sia un intervento finanziario da parte dell'ente pubblico, nel rispetto delle norme regionali di settore, concordando la ripartizione dei posti tra impresa ed ente locale. In questa direzione, l'orario di apertura diurna del servizio deve essere compatibile con le esigenze dei bambini, del personale dipendente e flessibile rispetto a quello dei non dipendenti.

3.2 Famiglie con preadolescenti (6-11 anni) e adolescenti (12-16 anni)

Sono note le difficoltà che la generazione degli adulti ha rispetto alla efficacia della trasmissione di valori e di schemi interpretativi della realtà capaci di fornire ai pre-adolescenti, agli adolescenti e ai giovani gli strumenti fondamentali per la conoscenza e la propria autonomia di vita. Ciò ha a che fare con il prevalere della dimensione relazionale diluita in una quotidianità a volte distratta, in una logica di riduzione del conflitto che spesso ritarda la crescita dei ragazzi e delle ragazze.

Ne consegue l'importanza di sostenere le responsabilità dei genitori nell'educare i figli, in una società sempre più complessa e veicolante messaggi valoriali contraddittori e ambigui.

AZIONE N.3.2.a

Denominazione dell'azione *Definizione di un Patto educativo tra scuola e famiglia (fascia 6-16)*

Descrizione:

A partire dal Patto di corresponsabilità educativa già vigente nell'Ordinamento scolastico si va a potenziare il patto educativo tra scuola e famiglia con la finalità di esplicitare e condividere aspettative educative e valori di riferimento rispetto ai quali assumere reciproche responsabilità, in un atteggiamento di scambio e confronto.

Tale collaborazione tra insegnanti e genitori assume importanza anche in funzione della sempre maggiore complessità nella composizione delle classi e in presenza di bisogni educativi speciali.

AZIONE N.3.2.b

Denominazione dell'azione *Sviluppo servizi specifici per genitori di figli minori e per l'affido e l'adozione*

Descrizione:

Implementare i servizi e le opportunità di scambio e confronto per i genitori, nella consapevolezza della crucialità di alcune fasi evolutive come la prima infanzia o l'adolescenza dei figli. Deve essere valorizzato il ruolo dei *consultori* familiari e dei *centri* per le famiglie, in una logica di maggiore connessione e integrazione con le organizzazioni di Privato Sociale e Terzo Settore.

Le esperienze locali più avanzate dimostrano l'esigenza di interventi non occasionali di supporto alle relazioni tra genitori e figli adolescenti, attraverso spazi di consulenza educativa sia per i ragazzi e le ragazze (gli "spazi giovani" in ambito sociosanitario) sia per i genitori.

In specifico, si ritiene importante, attraverso la funzione di *counselling* presente nei centri per le famiglie, rispondere ad un bisogno diffuso dei genitori di orientamento e di approfondimento delle dinamiche educative, con lo scopo di attivare risorse e competenze per definire e capire i problemi e per individuare soluzioni e strategie di comunicazione, anche al fine di promuovere, anche attraverso i servizi per l'infanzia e la promozione delle associazioni familiari, occasioni di scambio

e di confronto di esperienze tra i genitori che possono divenire relazioni di aiuto reciproco durature.

E' riconosciuta la funzione educativa insostituibile delle famiglie, il cui ruolo e capacità vanno accompagnati e potenziati attraverso percorsi di acquisizione di competenze genitoriali, anche per prevenire l'allontanamento dei minori, in sintonia con quanto previsto al riguardo dal Piano nazionale d'azioni e di interventi per i soggetti in età evolutiva (Piano infanzia).

Specifici interventi sono, inoltre, previsti per i minori adottati, in particolare per favorire l'inserimento a scuola del minore adottato e per una maggiore qualificazione dei servizi, e quindi un più adeguato sostegno sia ai minori che alle famiglie affidatarie ed adottive, anche mediante l'apporto delle associazioni nel percorso di sensibilizzazione e di sostegno alle famiglie stesse.

AZIONE N.3.2.c

Denominazione dell'azione *Sensibilizzazione dei mass media*

Descrizione:

I *mass-media* sono richiamati ad una maggiore responsabilità rispetto ai messaggi che quotidianamente ricadono sui ragazzi e le ragazze, spesso diseducativi e finalizzati semplicemente al consumo.

3.3 Tempi di cura

Il tema dei tempi dedicati alla cura è al centro di una serie di nuovi interventi nel campo delle politiche familiari. Il Piano contempla interventi relativi a: congedi di maternità, congedi genitoriali, congedo di cura familiare, flessibilità degli orari di lavoro, tempi e orari della città, sostegno economico generalizzato alla maternità a carattere residuale. Una finalità fondamentale delle misure a questo riguardo è quella di promuovere il coinvolgimento della figura paterna in una logica di condivisione e corresponsabilità con la figura materna.

AZIONE N. 3.3.a**Denominazione dell'azione** *Aumento della durata del congedo di maternità in caso di parto plurigemellare o di partoriente pluripara***Descrizione:**

Il Governo sta esaminando anche la possibilità di aumentare la durata del congedo di maternità, mantenendo invariate le condizioni economiche, in caso di parto plurigemellare o di partoriente pluripara. L'aumento previsto è di 4 settimane, in linea con la media europea.

Al momento, la legislazione italiana prevede riconoscimenti aggiuntivi solo alle donne con parto plurimo e solo in riferimento ai permessi per allattamento. Occorre garantire a tutte le donne residenti lavoratrici un aumento della durata del congedo di maternità in caso di parto multiplo o di partorienti pluripare. Devono considerarsi destinatarie di tale diritto tutte le lavoratrici residenti sul territorio italiano, siano esse lavoratrici dipendenti, parasubordinate o autonome, in caso di parto plurimo o di partorienti pluripare.

AZIONE N. 3.3.b**Denominazione dell'azione** *Ampliamento del periodo di congedo in caso di parti pre-termine***Descrizione:**

Si propone una modifica normativa intesa ad ampliare il periodo di congedo nel caso di lavoratrici che partoriscono bambini prematuri, per tutto il periodo del ricovero del bambino in ospedale.

Si tratta di una norma necessaria perché in tale specifica situazione non è applicabile l'istituto del congedo per malattia bambino, nel senso che il congedo di maternità non è interrotto e, per così dire, "si consuma" anche nei casi in cui sia impossibile per la madre essere vicino al bambino a causa del ricovero in una struttura ospedaliera che regola in modo stringente l'accesso dei genitori (es. rianimazione neonatale). Si vuole evitare l'ipotesi (frequente nel caso di forti prematuri) che l'intero congedo obbligatorio di maternità *post partum* (3 o 4 mesi) sia esaurito per far fronte ad emergenze mediche, senza che ne residui a sufficienza per il consolidamento del rapporto madre-figlio.

AZIONE N. 3.3.c**Denominazione dell'azione** *Partecipazione a concorsi interni e procedure selettive pubbliche delle donne in congedo per maternità***Descrizione:**

Si propone una modifica normativa atta ad assicurare alle donne che usufruiscono dei congedi per maternità la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, procedure selettive interne e a corsi di formazione per la progressione in carriera, evitando che vengano pregiudicate dal divieto di adibirle al lavoro, previsto dalla legislazione vigente. L'obiettivo è quello di evitare che la maternità, valore sociale da tutelare, diventi invece un ostacolo al pieno esplicarsi delle potenzialità professionali delle donne.

Oggi, in mancanza di una espressa normativa in tal senso, ciascuna amministrazione si regola discrezionalmente e vi è un nutrito contenzioso in materia.

AZIONE N. 3.3.d**Denominazione dell'azione** *Rafforzamento del congedo di maternità per le lavoratrici parasubordinate e autonome***Descrizione:**

E' intendimento del Governo rafforzare il congedo di maternità e la relativa copertura economica, anche per le lavoratrici autonome e parasubordinate. Per le lavoratrici autonome iscritte agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, ogni intervento dovrà tener conto dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento a tali enti e dei conseguenti effetti sull'ambito e la portata degli interventi pubblici.

AZIONE N. 3.3.e**Denominazione dell'azione** *Sostegno economico generalizzato alla maternità a carattere residuale***Descrizione:**

Il Governo prevede di introdurre uno strumento di sostegno economico alla maternità a garanzia di un livello minimo di tutela per le puerpere che non usufruiscano già di un trattamento pari o più elevato.

AZIONE N. 3.3.f**Denominazione dell'azione** *Riconoscimento dell'indennità di paternità in favore dei padri lavoratori autonomi (sia biologici che adottivi)***Descrizione:**

Allo stato della normativa ad oggi vigente in materia, i padri lavoratori autonomi e imprenditori agricoli sono gli unici lavoratori totalmente esclusi dalla platea dei beneficiari delle prestazioni economiche previste dal d.lgs. 151/2001, con la conseguenza di inevitabili situazioni di disparità di trattamento fra le varie categorie di lavoratori padri, la cui tutela assicurativa previdenziale risulta, pertanto, differenziata in ragione del tipo di lavoro svolto. Per completezza si precisa che tali lavoratori sono comunque obbligati al versamento del contributo di maternità.

AZIONE N. 3.3.g**Denominazione dell'azione** *Auto-finanziamento del congedo parentale***Descrizione:**

Per risolvere il problema della retribuzione molto bassa del congedo parentale (30% della retribuzione solo se usufruito nei primi 3 anni di vita del bambino; successivamente non è praticamente retribuito), potrebbe essere prevista la possibilità che la lavoratrice o il lavoratore che usufruiscano del congedo richiedano all'ente previdenziale di appartenenza che la propria retribuzione venga integrata fino a percepire il (70%) della retribuzione lorda dovuta. Tali somme integrative potrebbero poi essere restituite attraverso prelievi frazionati quando il genitore rientra al lavoro. Non comporta oneri aggiuntivi, perché la maggior somma erogata viene recuperata in un breve lasso di tempo o, in caso di cessazione, sul trattamento di fine rapporto.

AZIONE N. 3.3.h**Denominazione dell'azione** *Fruizione oraria del congedo parentale***Descrizione:**

Si propone una modifica normativa volta ad assicurare ai genitori che hanno diritto ad usufruire dei congedi parentali una modalità alternativa di fruizione degli stessi articolata su base oraria: un simile intervento va incontro ad un'esigenza profondamente sentita dai neo genitori, che potrebbero, in tal modo, ridurre il periodo complessivo di assenza dal lavoro in occasione della nascita del figlio ovvero evitare richieste di part time.

Non ci sono costi aggiuntivi a carico dell'erario in quanto la norma si riferisce ai periodi di congedo parentale che già spettano ai genitori in base alla normativa vigente.

AZIONE N. 3.3.i**Denominazione dell'azione** *Innalzamento dagli 8 ai 18 anni della soglia di età del figlio che consente al genitore (anche adottivo) di usufruire del congedo parentale***Descrizione:**

La modifica degli articoli 32 e 36 del dlgs n. 151/2001 consentirebbe ai genitori (anche adottivi) di usufruire del congedo parentale anche per la cura dei figli adolescenti, senza costi aggiuntivi (perché resterebbe invariato il periodo di congedo già previsto dall'ordinamento).

Si sottolinea come una norma così strutturata permetterebbe di dare copertura alle esigenze connesse ad una fase evolutiva particolarmente complessa del minore, nella quale si manifestano problematiche relazionali (bullismo, ecc.) che richiedono un più assiduo supporto familiare; al tempo stesso, la possibilità di posporre il periodo di fruizione del congedo ad un momento più avanzato della vita del minore faciliterebbe il maggior coinvolgimento dei padri nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, obiettivo ampiamente condiviso a livello europeo.

AZIONE N. 3.3.l**Denominazione dell'azione** *Priorità obbligatoria nella concessione del part-time ai genitori di figli minori***Descrizione:**

Il Governo sta introducendo la priorità obbligatoria nella concessione del part-time ai genitori di figli minori. Questa norma mira a consentire il riconoscimento di un vero e proprio diritto a richiedere il part-time e ad avere riconosciuta una priorità di fruirla nell'ambito delle quote contrattuali per esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Si fa presente che il part-time rappresenta uno degli strumenti di conciliazione più richiesti dai soggetti con carichi di cura. Questo genere di richiesta, tuttavia, riceve raramente una risposta positiva da parte dei datori di lavoro, per gli oneri organizzativi e contributivi connessi all'attivazione di contratti part-time.

La conseguenza è che i lavoratori con simili esigenze sono costretti, soprattutto laddove non sostenuti da un'adeguata rete familiare o di servizi, a dimettersi. Il problema riguarda essenzialmente le lavoratrici madri che, infatti, troppo spesso continuano a fuoriuscire dal mercato del lavoro, dopo la nascita di un figlio: e il fenomeno si acuisce per le maternità successive alla prima.

Tutto ciò ha un riverbero negativo sia sul tasso di fertilità, sia su quello di occupazione femminile.

La modifica proposta mira, pertanto, ad arginare questo problema.

AZIONE N. 3.3.m**Denominazione dell'azione** *Dare ai nonni, in alternativa ai genitori, la possibilità di usufruire del congedo parentale***Descrizione:**

La modifica normativa è finalizzata a rendere il congedo parentale fruibile dai nonni, in alternativa ai genitori. Si intende venire incontro alle esigenze della famiglia odierna, nella quale, spesso, il genitore ha un lavoro precario che non gli consente, di fatto, di usufruire del congedo, mentre i nonni hanno un lavoro stabile e possono fornire un valido supporto nelle attività di cura del minore. Tale modifica si rivela tanto più utile nella prospettiva della recente riforma del sistema previdenziale e del generalizzato aumento dell'età pensionabile, perché consentirebbe di continuare a mantenere quel legame intergenerazionale profondo che ha sinora caratterizzato la famiglia italiana, fungendo altresì da puntello per situazioni non adeguatamente coperte dal sistema dei servizi.

AZIONE N. 3.3.n**Denominazione dell'azione** *Congedo di cura familiare***Descrizione:**

Questa misura risponde alla necessità di occuparsi personalmente di un familiare, entro il secondo grado di parentela, in fasi particolari del ciclo di vita della famiglia, o quando è necessaria una riorganizzazione della vita familiare in seguito ad un evento critico (malattia invalidante o terminale, morte).

Ferme restando le attuali previsioni normative in materia di permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso o di grave infermità (art. 4, comma 1, legge n. 53/2000) e in materia di congedo per malattia del figlio (art. 47 dell dlgs n. 151/2001), il piano prevede da tre a sette giorni lavorativi annui parzialmente retribuiti per fronteggiare le predette fasi particolari del ciclo di vita familiare.

AZIONE N. 3.3.o**Denominazione dell'azione** *Flessibilizzazione dei congedi parentali e di cura familiare***Descrizione:**

Rendere flessibili i dispositivi di congedo parentale e di congedo per cura familiare, permettendo al soggetto richiedente di poter realmente conciliare, in date fasi del ciclo di vita, la sua presenza a casa per l'attività di cura con il lavoro professionale.

Si prevede inoltre di istituire un congedo di paternità obbligatorio da usufruirsi in modo flessibile per 4 giorni a scelta del lavoratore entro il primo mese (30 giorni) di vita del neonato.

Il soggetto richiedente il congedo può scegliere una formula flessibile del congedo accordandosi con il datore di lavoro attraverso un impegno lavorativo part-time o da svolgersi non necessariamente nel luogo di lavoro, attraverso telelavoro o lavoro a domicilio.

La scelta del congedo flessibile deve essere possibile per ogni lavoratore, le condizioni economiche vanno pattuite caso per caso in base alle ore lavorate. Alla contrattazione collettiva nazionale e più concretamente a quella di 2° livello (aziendale e territoriale) è rimesso il compito di disciplinare la materia.

AZIONE N. 3.3.p**Denominazione dell'azione** *Nuove misure a sostegno della flessibilità d'orario (art. 9 legge 53/2000)***Descrizione:**

Individuare nuovi strumenti utili a livello territoriale per aiutare le imprese nell'attuazione dell'art. 9 Legge 53/2000. Si tratta di strumenti che debbono affiancare le imprese nel redigere i progetti per la realizzazione delle azioni positive previste dalla normativa, e devono servire ad accelerare il processo

di valutazione, finanziamento e monitoraggio dei progetti, così che la risposta alle imprese sia più rapida ed efficace nei suoi risultati.

AZIONE N. 3.3.q

Denominazione dell'azione *Attività di sensibilizzazione sul tema dei tempi e orari delle città*

Descrizione:

L'obiettivo è di fare sì che ogni Regione si doti di una legge dedicata ai tempi e orari della città . Le Regioni possono indire bandi per i Comuni affinché si dotino di un Piano Territoriale degli Orari, attuino tavoli tecnici per progetti innovativi in termini di conciliazione dei tempi, istituiscano o incentivino l'attività delle banche del tempo e altri progetti di armonizzazione dei tempi. La legge nazionale n. 53/2000 vigente appare un riferimento sufficiente e non bisognoso di modifiche nel breve periodo, mentre appare necessario spendere energie perché essa venga attuata nella sua completezza su tutto il territorio italiano.

AZIONE N. 3.3.r

Denominazione dell'azione *Istituzione di un coordinamento nazionale delle politiche temporali*

Descrizione:

Considerata da un lato la coerenza e l'innovatività, anche su scala europea, del tema del coordinamento dei tempi e spazi della città, e dall'altro la possibile frammentazione delle iniziative a livello locale, appare opportuno istituire una Commissione di livello nazionale che possa coordinare, e nello stesso tempo contribuire a diffondere sul territorio, tali iniziative. Tale Commissione potrebbe avvalersi, per il monitoraggio delle misure adottate a livello locale, dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, che potrà anche fornire una consulenza agli enti territoriali per la stesura dei Piani territoriali degli orari e i progetti ad essi correlati.

3.4 Sostegni ai costi di educazione dei figli

AZIONE N. 3.4

Denominazione dell'azione *Sostegni ai costi di educazione dei figli*

Descrizione:

Le responsabilità di cura dei figli sono una delle cause che possono portare molte famiglie nell'area della povertà. Si tratta qui di distinguere fra il costo di accrescimento, che viene stimato in rapporto a quello che è lo stile di vita e la posizione sociale della famiglia, e il costo di allevamento, che viene stimato in riferimento a quelli che sono i bisogni di base del bambino. È su quest'ultimo che andrà fatta un'azione più incisiva affinché siano ridotte le disparità tra le famiglie.

L'obiettivo è di trovare un giusto equilibrio fra interventi *in cash* (monetari o monetizzabili) e interventi *in kind* (servizi). Il sostegno al lavoro di cura dei figli sarà comunque distinto dalle misure di lotta alla povertà, che si affida a strumenti selettivi, rivolti alle fasce sociali più deboli che non raggiungono determinati livelli di reddito o assolutamente incapienti. Occorre puntare sul riconoscimento della valenza sociale del lavoro di cura, che interessa tutti i nuclei con carichi familiari. Nel primo caso, l'intervento è assistenziale, focalizzato e rivolto a segmenti molto ristretti della popolazione, nel secondo caso è di potenziamento dei diritti di cittadinanza e come tale riguarda tutti i cittadini, indipendentemente dalla posizione reddituale, e dunque deve essere perseguito con strumenti universalistici.

Per quanto riguarda gli strumenti, si possono utilizzare a) gli assegni familiari, oppure b) gli sgravi fiscali (deduzioni o detrazioni), utilizzando come misura degli interventi il costo di allevamento dei figli, parametrato in rapporto al numero totale dei figli minori, o ancora c) il *voucher* familiare.

3.5 Misure di sostegno al lavoro di cura delle assistenti familiari private

AZIONE N. 3.5

Denominazione dell'azione *Misure di sostegno al lavoro di cura delle assistenti familiari private*

Descrizione:

Sostenere il lavoro di cura per famiglie con figli minori e con soggetti disabili o gravemente non autosufficienti che ricorrono al mercato privato, mediante:

- 1) incentivi fiscali per favorire la regolarizzazione dei contratti privati e parallele azioni di contrasto del lavoro irregolare;
- 2) iniziative per la preparazione professionale di chi assiste anziani, bambini, malati e non autosufficienti;
- 3) attivazione di canali formalizzati di reclutamento degli/delle assistenti familiari, che consentano alle famiglie di poter avere in tempi brevi e senza doversi rivolgere al mercato nero delle professioniste della cura; in particolare, predisposizione, a livello di enti locali, di elenchi di professionisti disponibili a svolgere lavoro di cura a domicilio nell'area di riferimento, dotati sia un attestato di idoneità, che dell'iscrizione ad una cassa previdenziale, con indicazione delle tariffe minime e massime; liste alle quali si può accedere tramite lo sportello del Centro per la famiglia più vicino.

Nell'implementazione dell'azione vanno coinvolti i centri per le famiglie, i centri per l'impiego e gli Enti bilaterali con le parti sociali.

3.6 Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti

Perseguire politiche familiari a favore delle famiglie con disabili o anziani non autosufficienti significa progettare e realizzare interventi/servizi che si collochino nella prospettiva di:

- Sostenere il carattere 'distintivamente' familiare nelle risposte ai bisogni dei disabili e degli anziani (sussidiarietà);
- focalizzare gli interventi sulla famiglia-nella-comunità locale (*community care*);
- adottare strategie di *governance* sociale, cioè favorire forme di auto-governo di reti associative capaci di agire come validi interlocutori delle istituzioni amministrative ed economiche locali.

Questi obiettivi generali assumono, nella prospettiva sussidiaria, declinazioni differenti a seconda che il *focus* sia:

- sul disabile o anziano solo,
- sul suo nucleo familiare,
- sulle reti allargate (vicini, amici, volontari),

e guidano l'articolazione di un ventaglio di offerte di servizi/interventi alla persona nel settore della non autosufficienza.

Pur nella necessaria differenziazione degli interventi va sottolineata la necessità per i programmatori e decisori tecnici e politici - ai diversi livelli di competenze in cui si collocano - di assumere una prospettiva che:

i) in presenza di *carers naturali* (persone che fanno lavoro di cura appartenendo alla famiglia di convivenza o alla famiglia allargata):

- operi in vista di accrescere la capacità di autonomia, culturale e organizzativa, delle famiglie stesse nel risolvere i problemi di accudimento e cura dei propri membri disabili o anziani non autosufficienti, senza scaricarne tutto il peso sulla famiglia. Ciò significa adottare una strategia culturale che rafforzi la famiglia (*empowering model*) contro una pratica che aiuta le famiglie solo quando sono cadute nella situazione problema (*deficit model*);

ii) in assenza di reti familiari attive:

- privilegi le reti di prossimità (vicinato/volontariato/associazionismo) nel predisporre azioni di sostegno al disabile o all'anziano e ricrei contesti di vita di tipo familiare (piccole comunità residenziali inserite all'interno dei luoghi storici di vita delle persone disabili o anziane) tenendo conto che la strada da seguire è quella segnalata dagli stessi soggetti in situazione di bisogno che, come emerge da molte indagini, chiedono di rimanere nel proprio ambiente di vita aiutati e curati da persone loro care.

All'interno della ampia gamma di servizi che possono essere realizzati per sostenere il disabile o l'anziano e la sua famiglia è possibile identificare tre differenti tipologie che fanno riferimento a tre ambiti di intervento secondo il seguente prospetto:

FOCUS	a) Sul disabile o sull'anziano e sulla casa (servizi domus oriented)	b) Sul nucleo familiare (family centred)	c) Sulle reti allargate (community oriented)
<i>Principio di sussidiarietà: Ti aiuto a fare ciò che puoi e sai fare tu</i>			
	Servizi di supporto al domicilio (Voucher)	Gruppi di sostegno ai familiari	Gruppi di volontariato per disabili o per anziani
<i>Principio di solidarietà: Ti aiuto a fare ciò che non riesci a fare</i>			
	Ospedale a domicilio Albo delle badanti (Voucher)	Servizi di <i>respite</i>	Centri diurni Integrati
<i>Principio di empowerment comunitario: Aiuto la comunità ad essere più capace di fronteggiare i bisogni dei suoi membri più deboli</i>			
	Affido residenziale del disabile o dell'anziano	Sportello telefonico di ascolto e orientamento gestito da familiari	Portierato sociale Progetto <i>care giver</i> Solidarietà di Vicinato Servizi intergenerazionali

AZIONE N. 3.6.a

Denominazione dell'azione *Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti: servizi domus oriented destinati all'anziano o disabile*

Descrizione:

Servizi *domus oriented* che hanno come utente/consumatore il disabile o l'anziano e si focalizzano sulla casa o ne ricreano ambienti sostitutivi, quale ad esempio:

- i servizi a domicilio, sia nella forma semplice sia integrata;
- l'affido dell'anziano presso altre famiglie disponibili;
- l'ospedalizzazione a domicilio.

A questo va aggiunto il *voucher* socio-sanitario che, solo in modo improprio, può essere definito servizio, in quanto come indica la legge 328/00, è solo «titolo per l'acquisto di un servizio», ed ha svariate forme di applicazione che includono dal diritto ad un servizio di assistenza domiciliare integrata al contributo per l'assunzione regolare di una assistente domiciliare iscritta in un apposito albo.

Per le persone non autosufficienti che vivono in famiglie di pensionati, è stabilito un sostegno in rapporto al reddito familiare e al luogo dove vivono per agevolazioni sulla mobilità e sui costi di locazione.

AZIONE N. 3.6.b

Denominazione dell'azione *Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti: interventi family centred o destinati ai carers*

Descrizione:

Interventi *family centred* che si centrano sul nucleo familiare, o comunque sui *carers*, riconducibili alle seguenti tipologie:

- forme di sostegno per familiari (quali ad es. gruppi di auto mutuo- aiuto);
- sportelli informativi unificati per l'ascolto e l'orientamento dei familiari;
- servizi di *respite* (sollevio).

AZIONE N. 3.6.c

Denominazione dell'azione *Lavoro di cura mirato alle famiglie con disabili e anziani non autosufficienti: interventi community oriented*

Descrizione:

Interventi che si collocano in un'ottica di comunità - *community oriented* - e promuovono legami significativi anche tra persone non prossime, come:

- i centri diurni aperti al territorio;
- le diverse forme di portierato sociale;
- i progetti di solidarietà di vicinato;

- i gruppi di volontari per disabili o di anziani che operano a favore di altri anziani;
- sostegno alla gestione dei servizi per il “Dopo di noi”.

In sintesi si tratta di dare vita a *servizi di prossimità*, pensati come ambiti in cui è possibile far confluire differenti soggetti che erogano servizi e differenti tipologie di offerta sulla base delle esigenze concrete dell'utenza, - disabili, anziani e *carers* (cioè coloro che più da vicino si prendono cura di loro) - in cui possano trovare risposta le domande sia dei disabili e degli anziani sia dei loro familiari, con modalità, fin dove è possibile, a bassa soglia, per contrastare il rischio di una eccessiva medicalizzazione di questa condizione di vita.

Questa prospettiva non va abbandonata neppure quando ci si trovi di fronte alla necessità di collocare il disabile o l'anziano in una struttura residenziale ad elevata integrazione socio-sanitaria. In questo caso va potenziata la progettazione di micro-strutture di ospitalità residenziale inserite nei centri abitativi che prevedono una maggiore integrazione con il territorio.

Parte 4
Pari opportunità e conciliazione tra famiglia e lavoro

Il Piano prevede un ampliamento delle iniziative già avviate con la normativa più recente.

Si tratta di promuovere politiche per le pari opportunità che siano stabili e continuative, superando le modalità sperimentali e provvisorie del passato. Peraltro anche per questi aspetti occorre richiamare la già evidenziata esigenza di azione integrata e coordinata tra i vari attori istituzionali aventi competenza in materia.

AZIONE N. 4.1

Denominazione dell'azione *Rafforzare le competenze dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità*

Descrizione:

Rafforzare le competenze dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183), circa le politiche di assunzione, di incentivazione, aggiornamento e gestione degli organici nelle aziende.

AZIONE N. 4.2

Denominazione dell'azione *Incentivare l'imprenditoria nel settore della cura*

Descrizione:

Incentivare l'organizzazione a livello regionale di corsi ed attività per la promozione dell'imprenditoria nel settore della cura, anche in forma cooperativa, con particolare riguardo alla partecipazione delle donne, coinvolgendo Università, Camere di Commercio, Banche e Fondazioni, Enti di formazione professionale, terzo settore e associazionismo, anche attraverso gli strumenti dei prestiti sull'onore e/o a fondo perduto. I percorsi formativi vanno collegati con i sistemi territoriali di cura e il loro accreditamento.

AZIONE N. 4.3

Denominazione dell'azione *Forme di Audit per la conciliazione tra famiglia e lavoro*

Descrizione:

Il Piano promuove la diffusione delle forme di *Audit* che hanno come obiettivo la conciliazione tra famiglia e lavoro, perseguendo le pari opportunità fra i sessi (*gender mainstreaming*) unitamente al sostegno della vita familiare (*family mainstreaming*) ispirato ad una relazione sussidiaria fra la posizione lavorativa e la famiglia del lavoratore. Il processo di auditing e re-auditing mira alla creazione di interventi fatti a misura per enti pubblici e privati per aiutare i dipendenti, e anche i

lavoratori studenti (si prevede un *Auditing* anche per le università), per conciliare famiglia e lavoro. Il processo si svolge all'interno dell'azienda attraverso sistemi partecipativi che coinvolgono i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali, il management e i datori di lavoro, con un "auditore" esterno, e comporta l'attribuzione del certificato di base, che viene dato subito dopo la definizione del progetto. Terminato il primo progetto, si ridefiniscono le mete in un secondo progetto, il re-*auditing* alla fine del quale viene fatta una valutazione, e, in caso di esito positivo, viene rilasciata una certificazione *ad hoc* di *auditing*. La Regione può contribuire sostenendo i costi del processo dell'*auditing* all'ente pubblico o privato che personalizza la conciliazione fra famiglia e lavoro. Sarà anche sostenuta l'introduzione di sistemi premianti – analoghi a quelli oggi previsti per le certificazioni di qualità – per le organizzazioni che introducono processi di auditing.

AZIONE N. 4.4

Denominazione dell'azione *Voucher familiare: un titolo di accesso per un complesso di servizi familiari con prestazioni accessorie*

Descrizione:

Affiancare alle sperimentazioni locali di *voucher* o buoni di servizio già attuate su singoli servizi (nel campo della scuola, della formazione professionale, dell'inserimento lavorativo, della cura degli anziani e dell'assistenza domiciliare integrata, ecc.), un nuovo modello di *voucher* unico (complessivo e personalizzato) – per tale ragione detto familiare - secondo un complesso di esigenze di cura espresse dalla famiglia nell'ambito di un mercato di qualità sociale dei servizi sociali composto da organizzazioni pubbliche e/o di terzo settore. Il titolo sarà valido per l'accesso a servizi di cura per l'infanzia e per i membri della famiglia in stato di non autosufficienza temporanea o permanente, oltre che per l'acquisto di prestazioni accessorie utili alla famiglia per fronteggiare esigenze di carattere quotidiano (consegna pasti a domicilio, lavanderia, accompagnamento per trasporti urbani, ecc.). Sarà necessaria l'introduzione di un accordo territoriale con le parti sociali, con il coinvolgimento dell'associazionismo e del terzo settore, che definisca programmaticamente l'utilizzo dei/*del voucher*. Il *voucher* famiglia ha carattere di titolo di accesso a servizi e non deve funzionare come rimborso spese, ma prevede la creazione di un sistema di *mercato di qualità sociale* dei servizi.

AZIONE N. 4.5

Denominazione dell'azione *Welfare aziendale family friendly*

Descrizione:

Incentivi fiscali e normativi per le aziende che intendono promuovere il "welfare aziendale familiare" nell'ottica delle pari opportunità. Per welfare aziendale familiare si intende l'insieme delle misure che l'impresa si impegna ad attivare per i suoi dipendenti onde conciliare i tempi di lavoro con i tempi della famiglia. Le aziende possono essere agevolate qualora, attraverso la contrattazione di secondo livello, forniscano ai dipendenti le seguenti opportunità, che costituiscono servizi di supporto alla conciliazione al di là degli obblighi di legge, e che possono essere gestiti anche in partenariato territoriale, in una *governance* di welfare societario plurale:

a) *Servizi aziendali per la famiglia*: assistenza domiciliare e/o di *respite* (solievo) per le famiglie dei dipendenti in cui siano presenti persone disabili o anziani non autosufficienti, spesa a domicilio, spesa

on line, benefit per la spesa, voucher per l'assistenza a bambini/anziani/membri dipendenti della famiglia, in genere *family services*, mentoring sulle carriere in relazione alle responsabilità di cura, presenza in azienda di coordinatori *work-family*;

b) *Servizi aziendali per l'infanzia*: nidi aziendali, nidi misti azienda-territorio, colonie estive, strutture di accoglienza per i figli in situazioni di emergenza, doposcuola attrezzati, buoni per baby sitter (in particolare per chi fa lavoro notturno), *voucher* familiari, *voucher* di cura;

c) *Servizi aziendali di supporto all'attività scolastica dei figli*: organizzazione trasporto scolastico, organizzazione di centri estivi;

d) *Servizi aziendali socio sanitari*: polizza rimborso spese mediche, recapito domiciliare o in azienda di farmaci, predisposizione assistenza d'urgenza di familiari malati terminali.

Oltre agli incentivi fiscali e normativi, in una prospettiva promozionale del welfare aziendale e più in generale delle politiche aziendali *family friendly*, è previsto anche il rafforzamento delle misure di diffusione e conoscenza dei risultati positivi conseguiti dalle aziende che abbiano adottato misure *family friendly* (ad esempio, in termini di riduzione dell'assenteismo, di incremento della produttività, di miglioramento del clima organizzativo).

Parte 5
Privato sociale, terzo settore e reti associative familiari

AZIONE N. 5.1

Denominazione dell'azione *Sostegno delle organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e delle reti associative familiari*

Descrizione:

Misure per il sostegno e il potenziamento delle organizzazioni di privato sociale, terzo settore e reti associative familiari che provvedono servizi sociali personali e servizi di cura in tutto l'ampio spettro dei bisogni della vita familiare quotidiana.

Gli interventi riguardano sia agevolazioni fiscali (per enti riconosciuti come Onlus e per organizzazioni similari), sia agevolazioni normative (come il 'distacco associativo' dei responsabili delle associazioni familiari formalmente organizzate e maggiormente rappresentative a livello nazionale).

In particolare, vengono sostenute, anche con finanziamenti su progetti nazionali o regionali, le associazioni familiari che svolgono le seguenti attività:

- 1) sostegno alle gestanti in difficoltà e accoglienza della vita;
- 2) attività educative dei figli, complementari e integrative della formazione scolastica;
- 3) servizi di affidamento e adozione;
- 4) attività per fronteggiare il disagio giovanile e adulto (ad es. devianza minorile, tossicodipendenze, alcolismo).

Il Piano promuove il massimo sostegno degli enti locali nei confronti delle associazioni familiari di auto e mutuo aiuto, e incentiva i programmi legati alla solidarietà tra le famiglie.

Parte 6
Servizi consultoriali e di informazione
(consultori, mediazione familiare, centri per le famiglie)

A più di trenta anni dalla loro istituzione, i consultori familiari necessitano di un aggiornamento, di una riorganizzazione della loro fisionomia di servizio alla famiglia e di un rilancio e potenziamento complessivi.

Il passaggio della competenza sui Consultori prima alla Sanità e poi alle Regioni, unitamente ad un contesto culturale abituato a leggere il bisogno in chiave individuale piuttosto che personale, familiare e relazionale, ha portato progressivamente questi preziosi servizi a caratterizzare le proprie attività secondo modalità eccessivamente sanitarizzate, a detrimento della necessaria integrazione socio-sanitaria.

In tale ottica occorre rafforzare e diffondere le buone pratiche fin qui già messe in atto (percorsi nascita, gruppi di genitori,) per meglio intercettare i bisogni complessivi, non solo medici, delle coppie e delle famiglie; in tal senso è da valorizzare e potenziare ulteriormente il già importante ruolo del consultorio nei confronti della popolazione immigrata, specialmente femminile.

Ma l'emergere delle nuove fragilità e degli odierni bisogni della coppia e della famiglia, comporta la necessità di ampliare l'offerta attiva del consultorio, con azioni di supporto alle relazioni di coppia ed a quelle genitoriali nelle diverse fasi del ciclo di vita (adolescenza, transizione all'adulthood, sostegno all'anziano,...).

In particolare, è necessario imparare a leggere ed a rispondere al bisogno della persona in termini relazionali: è da superare l'ottica frammentata ed individualista con cui si sono prevalentemente affrontate le diverse problematiche, a favore di prospettive riflessive e relazionali in grado di supportare gli individui nel contesto delle loro relazioni. Solo dal benessere delle relazioni, e di quelle familiari in particolare, può derivare un pieno benessere della persona.

In tal senso è necessario riformare la legislazione secondo queste fondamentali direttrici:

1. stretta integrazione psico-pedagogico-socio-sanitaria;
2. progettazione, gestione e verifica dei contenuti, obiettivi e risultati del servizio in modo strettamente integrato con la società civile: famiglie, reti ed associazioni familiari;
3. promozione del benessere familiare (e non di un solo suo membro, come ad esempio la donna, considerata al di fuori del suo contesto relazionale);
4. sussidiarietà;
5. flessibilità del servizio, in rete con gli altri servizi territoriali;
6. formazione permanente degli operatori, e loro costante confronto con le reti familiari del territorio.

Sostegno alla genitorialità, soprattutto nei momenti critici del conflitto coniugale, tutela dei figli minori sia in caso di separazione/divorzio, che in caso di non adeguatezza relazionale dei genitori, adozione sia nazionale che internazionale possono costituire alcuni degli ambiti di lavoro in cui investire competenze relazionali, sociali, psicologiche che caratterizzino il consultorio come un polo visibile sul territorio, un referente istituzionale non solo per le famiglie, ma anche per giudici, tribunali dei minori ed altri servizi connessi alle problematiche familiari.

In tal senso è necessario rivedere i profili professionali indispensabili nella équipe consultoriale, introducendo le figure del pedagogo, del mediatore familiare e del mediatore culturale.

Centrale è il superamento della logica ambulatorial-assistenziale, a vantaggio di una logica sussidiaria e di empowerment che, lungi dal declinare i propri interventi in termini sostitutivi, faciliti

lo sviluppo delle risorse personali e di rete. Ciò sarà più semplice da ottenere coinvolgendo, come risorse attive, le famiglie, le loro reti e le loro associazioni familiari nella progettazione, gestione e verifica dei diversi interventi consultoriali

Una versione aggiornata e pertinente di quella “gestione sociale” dei consultori che già la legge n.405/75 indicava chiaramente, dovrà essere declinata attraverso la creazione di reti integrate di servizi consultoriali retti da Asl e consultori gestiti direttamente dal privato sociale e dalle associazioni familiari, mediante accreditamento, nel contesto di un servizio pubblico integrato, flessibile, plurale, disegnato e continuamente ri-tarato in base alle esigenze di persone e famiglie

Per quanto riguarda l'azione dei consultori prevista dalla legge 194/1978 (artt. 2 e 5), va attivato un monitoraggio degli interventi atti a sostenere la donna gravida in difficoltà per offrirle alternative all'aborto in grado di restituirle la libertà di diventare madre. In tale prospettiva occorrerà:

- rilanciare la centralità del consultorio nella prevenzione post-concezionale delle IVG; anche mediante il ridimensionamento del ruolo dei medici di base e dei servizi ostetrico-ginecologici, oggettivamente non idonei a mettere in atto quanto previsto dalla legge;
- assicurare il sostegno alla gravida in difficoltà che desidera portare a termine la gravidanza mediante il supporto delle reti del volontariato e delle associazioni familiari, individuate mediante il meccanismo dell'accreditamento (Cfr. scheda 3.1.a)

La spiccata sanitarizzazione dei Consultori ha condotto, negli anni '90 del secolo scorso, alla nascita di un nuovo organismo, il ‘Centro per le famiglie’, che tuttavia è stato diversamente coniugato, sia sul versante dei contenuti che su quello del modello organizzativo nelle diverse realtà territoriali, rimanendo, tuttavia, fortemente ancorato alla dimensione urbana.

Tali Centri sono oggi presenti in varie forme: a) come servizi gestiti dai Comuni in raccordo con le associazioni e il terzo settore; b) come luoghi gestiti e/o autogestiti da associazioni e volontari che promuovono sul territorio una cultura della cura e della solidarietà tra famiglie.

A fronte di una nuova e diversa domanda di servizi avanzata dalle famiglie, che può essere intercettata dai consultori familiari odierni solo parzialmente, ed in considerazione di una diffusione dei servizi alla famiglia variegata, frammentata e differenziata, è necessario riflettere su quale debba o possa essere il nodo propulsore di una rete di servizi, di interventi, di soggetti ed azioni integrate (sociali, sanitarie, educative, relazionali ecc.) che si muovono nel variegato e complesso campo delle politiche dei servizi alla famiglia e del lavoro di cura.. Strategica risulterà non tanto una moltiplicazione di strutture e contenitori, quanto l'adozione della prospettiva della intersettorialità degli interventi, anche previa mappatura e monitoraggio della qualità dei servizi presenti sul territorio e della loro offerta, e soprattutto di una autentica e sana sussidiarietà attraverso lo stretto rapporto tra istituzioni e le reti dell'associazionismo familiare. Ciò permetterà il potenziamento delle risorse del territorio e favorirà la messa a punto di interventi adeguati, anche in chiave di risparmio di spesa sociale.

In tal senso, le attività del consultorio familiare possono trovare un naturale complemento nel Centro per le famiglie.

Il Centro va inteso come luogo fisico aperto sul territorio e al territorio, gestito e progettato con le reti dell'associazionismo familiare, in modo da essere realmente in grado di intercettare i diversi bisogni presenti sul territorio, offrendo una risposta flessibile ed articolata . Si eviteranno così i rischi derivanti da una eccessiva standardizzazione centralizzata degli interventi.

Il Centro per la Famiglia può quindi offrire servizi molteplici e diversi: dai gruppi di sostegno alla genitorialità, a gruppi di auto-mutuo aiuto, dalle banche del tempo, al sostegno allo studio, dagli sportelli informativi e di consulenza, alle opportunità ludiche;

Il Piano sostiene la diffusione di questi Centri per lo svolgimento di alcune funzioni, e in specifico: a) come sedi di funzioni di aiuto sociale quali i prestiti sull'onore e le consulenze professionali (come la mediazione familiare, la consulenza legale) che, per il loro carattere, richiedono

le garanzie delle istituzioni pubbliche (il Comune o consorzi di Comuni); b) come sedi di uno sportello informativo o in rete con altri sportelli informativi che possa funzionare da nodo di connessione con la più ampia rete di servizi, pubblici, privati e di privato sociale, che erogano servizi e prestazioni per la famiglia (mappa delle risorse di cura presenti sul territorio fornite dal pubblico, dal privato e dal terzo settore); c) come spazio gestito da soggetti di terzo settore che producono servizi per quei bisogni non standardizzabili e programmabili che spesso incidono pesantemente sulla capacità organizzativa della famiglia di fronteggiare evenienze improvvise; d) come spazio di incontro e di discussione per quelle famiglie che sentono di potere trovare una soluzione ai loro problemi attraverso pratiche di condivisione (gruppi di auto e mutuo-aiuto) e/o di cooperazione (banca del tempo, 'gruppi di acquisto', ecc.).

Si tratta di favorire la nascita di Centri per le famiglie, soprattutto nelle realtà sociali più piccole, a favore non solo delle famiglie con bambini piccoli, ma aperto a tutte le famiglie con rilevanti e imprevisi lavori di cura da fronteggiare, quale motore di iniziative di soggetti del terzo settore .

AZIONE N. 6.1

Denominazione dell'azione *Potenziamento e riorganizzazione dei consultori familiari*

Descrizione:

Potenziamento e riorganizzazione dei *consultori* familiari, con la finalità di ampliarne gli interventi sociali a favore della famiglia. Aree di azione, in un'ottica multidisciplinare:

- sostegno alla genitorialità nelle fasi iniziali: percorsi nascita con il coinvolgimento di madri e padri;
- sostegno alla genitorialità in fase di crisi: mediazione familiare;
- sostegno alla genitorialità in fase di complesse transizioni: adozioni, affidamenti, fecondazione medicalmente assistita;
- sostegno alla genitorialità di fronte a fattori di stress elevati: la gestione di adolescenti in età scolastica: mediazione comunitaria, scolastica (creazione di punti di aggregazione sul territorio, lotta al *mobbing* in ambito scolastico)

AZIONE N. 6.2

Denominazione dell'azione *Progetti sperimentali tesi a diffondere e riorganizzare i Centri per le famiglie*

Descrizione:

Progetti sperimentali tesi a diffondere e riorganizzare, laddove presenti, i *Centri* per le famiglie con le seguenti funzioni a titolo esemplificativo: centro documentazione per la rilevazione dei bisogni delle famiglie del territorio; sportello informativo di tutti i servizi e le risorse per la famiglia rilevanti per il lavoro di cura (pubblici, privati e di terzo settore; sociali, educativi, psicologici, sanitari e di *counselling*) presenti sul territorio; attivazione di servizi tipo ludoteca e nuove tipologie di intervento per la prima infanzia e adolescenza gestiti da soggetti del terzo settore; 'sportello' per i prestiti sull'onore, la banca del tempo e le politiche di conciliazione (integrazione del reddito per le donne e

gli uomini che scelgono il congedo genitoriale, di entità pari al costo di una retta al nido); spazio per i “gruppi di acquisto” e di auto e mutuo-aiuto.

AZIONE N. 6.3**Denominazione dell'azione** *Riorganizzazione degli sportelli di informazione per le famiglie***Descrizione sintetica:**

Riorganizzazione degli *sportelli di informazione delle famiglie* (ad esempio servizi di ‘informa famiglia’) a livello regionale e locale come Sportelli unici per la famiglia.

L'informazione sui servizi costituisce un elemento strategico per facilitare l'accesso ai servizi stessi. Lo Sportello unico costituisce un luogo di riferimento per le famiglie, cui rivolgersi per presentare le proprie istanze, ottenere informazioni su tutti i servizi esistenti a favore della famiglia, e per specifici servizi fruire di un'erogazione diretta. Lo Sportello unico raccoglie e diffonde le informazioni e le attività degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni che sul territorio realizzano servizi e prestazioni a favore della famiglia. La gestione dello Sportello è ispirata ai principi della sussidiarietà e orientata alla valorizzazione delle competenze specifiche delle Associazioni di famiglie e/o del terzo settore.

Il punto informativo è presidiato da equipe multidisciplinari e si coordina con i centri famiglia.

Parte 7
Immigrazione (sostegni alle famiglie immigrate)

Le famiglie immigrate con regolare permesso di soggiorno possono usufruire di tutti i servizi sociali personali previsti nel presente Piano per i cittadini italiani. Nei loro confronti, il Piano adotta un criterio di inclusione sociale di carattere interculturale, che si ispira al pluralismo sociale e rispetta le differenti culture entro i limiti dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico italiano.

Per favorire l'inserimento delle famiglie immigrate nel tessuto sociale, il Piano prevede le seguenti azioni:

AZIONE N. 7.1

Denominazione dell'azione *Servizi informativi per le famiglie immigrate*

Descrizione:

Istituzione di un servizio locale specializzato nell'affrontare i problemi delle famiglie immigrate dal punto di vista delle informazioni e orientamenti generali per l'utilizzazione dei servizi personali e generali di welfare; tale centro servizi potrà trovare spazio in servizi già esistenti, come i Centri per le Famiglie.

Tali importanti funzioni dovranno essere assicurate attraverso la presenza di operatori adeguatamente formati, allo scopo di agevolare il rapporto dei cittadini stranieri con enti ed istituzioni, facilitare l'accesso ai servizi ed il percorso all'interno di essi, gestire la presa in carico di persone straniere.

AZIONE N. 7.2

Denominazione dell'azione *Misure residenziali per le famiglie immigrate*

Descrizione:

Adozione di misure idonee a sostenere le famiglie immigrate, particolarmente con minori a carico, nel reperimento di alloggi – anche temporanei – e nella ricerca dell'autonomia e dell'inserimento sociale.

AZIONE N. 7.3

Denominazione dell'azione *Corsi di lingua italiana per immigrati*

Descrizione:

Corsi di lingua italiana in collegamento con le scuole locali e azioni di integrazione famiglia-scuola per i figli di immigrati, con il coinvolgimento degli istituti scolastici, dell'associazionismo e del terzo settore.

AZIONE N. 7.4**Denominazione dell'azione** *Collegamenti con le reti associative familiari italiane***Descrizione:**

Collegamenti con le realtà associative delle famiglie italiane operanti sul territorio, in modo da creare un ambiente favorevole all'accoglienza e alla partecipazione ad attività di mutuo sostegno.

AZIONE N. 7.5**Denominazione dell'azione** *Attivazione di spazi consultoriali per le donne immigrate***Descrizione:**

Attivazione di spazi interni ai servizi istituzionali per svolgere funzioni di consultorio utili alle donne immigrate e ai loro bambini, al fine di far superare barriere culturali e sociali.

Parte 8

Alleanze locali per la famiglia

Il Piano promuove le varie forme di "*Alleanze locali per la famiglia*" che si propongono di rendere responsabili più attori sociali possibili, creando così una società attenta ai bisogni della famiglia (*family friendly*). Una versione di queste Alleanze è l'esempio del 'Distretto Famiglia' realizzato nella Provincia Autonoma di Trento.

Queste iniziative potranno essere sostenute a livello nazionale, regionale e locale con funzioni di formazione e *counselling* ("*Serviceburo*"), all'interno di normative che diano agli operatori autonomia e flessibilità nel lavoro sul campo. Il loro lavoro consiste nel coordinamento delle iniziative da parte del mercato, del terzo settore, delle reti informali e la famiglia stessa, senza vincolare le scelte con finanziamenti, sovvenzioni o incentivi statali.

Il compito delle istituzioni (Regioni ed enti locali) consiste principalmente nel sostenere l'"Agenzia di servizio" ("*Serviceburo*"), che svolge il compito di coordinamento finanziario di eventi, di comunicazione (contatti con la stampa, mediazione), di interventi strategici, di consulenza e sviluppo qualitativo. Lo sviluppo qualitativo delle buone pratiche interviene in un secondo momento, perché utilizza esempi di buone pratiche già realizzate, le coordina e le diffonde sul territorio.

Le Regioni e gli enti locali sono incoraggiati a prevedere agevolazioni fiscali e incentivi normativi per quei soggetti finanziari (ad esempio: banche etiche, fondazioni ex bancarie, fondazioni sociali, fondazioni di comunità) che agiscono per la promozione di iniziative associative e in rete che svolgono attività non profit e comunque aventi fini pro-sociali (come le imprese sociali di comunità).

Inoltre, il Piano promuove sostegni fiscali e normativi al micro-credito per le famiglie che intendono avviare un'attività imprenditoriale o di creazione di reti associative di servizi, così come per le associazioni familiari che intendono avviare servizi secondo modalità solidaristiche, in particolare di auto e mutuo aiuto.

Parte 9

Monitoraggio delle politiche familiari

Le politiche familiari in Italia sono particolarmente deboli sotto l'aspetto del monitoraggio delle misure legislative che pure non mancano. Spesso le leggi sono ottime, ma poco o nulla implementate. Occorre perciò prevedere misure specifiche, all'interno delle stesse leggi, oltre che nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, per monitorare la loro applicazione e i loro esiti. In termini più generali, occorre rafforzare in Italia la cultura della valutazione dei servizi alla persona. Nell'ambito dei servizi sociali e familiari infatti, rispetto ad altri settori sono limitate le esperienze ed i modelli messi in campo.

Il Piano sviluppa le azioni che si illustrano di seguito.

a) Le singole misure intraprese dovranno prevedere, nello stesso testo che le avvia, strumenti specifici per il loro monitoraggio sul campo. Ossia, dovranno dire chi è tenuto a raccogliere i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno e alla loro pubblicizzazione.

b) Potrà essere elaborato uno strumento generale di monitoraggio consistente nella *Valutazione di impatto familiare* (VIF). Per Valutazione d'impatto Familiare s'intende: 1) la valutazione preventiva delle ricadute dei provvedimenti nazionali e regionali relativamente al rapporto tra carico fiscale, reddito e composizione del nucleo familiare; 2) la verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e dei benefici indirizzati alla famiglia; 3) la differenziazione e la proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e del suo reddito delle decisioni di politica fiscale, tributaria e tariffaria di competenza nazionale e regionale. La Valutazione d'Impatto Familiare si applica in particolare sulle materie fiscali, tributarie e tariffarie di competenza nazionale e regionale, sulle relative leggi di bilancio e leggi finanziarie. Ai fini di una sperimentazione al riguardo, sarà istituita, in relazione a taluni provvedimenti, una apposita Sezione/Evidenza nei già esistenti VIR (Valutazione di impatto della regolazione) e AIR (Analisi di impatto della regolazione).

c) Supporti statistici e di ricerca (Istat e Osservatorio nazionale sulla famiglia).

d) Importante è prevedere e sperimentare la modellizzazione di procedure valutative dei singoli progetti ispirate alla logica della semplicità e del pragmatismo. Le procedure devono prevedere il coinvolgimento diretto degli utenti dei servizi nonché dell'ente locale competente.

Il Piano degli interventi necessita di un supporto di conoscenze statistiche, sociologiche ed economiche, senza le quali si rischia di implementare misure non adeguate alla situazione.

Le conoscenze statistiche dovranno essere fornite principalmente dall'Istat, con raccolte di dati che siano finalizzate alle politiche familiari. Si prevede che l'Istat metta a punto un *sistema di indicatori per il monitoraggio del presente Piano*, nell'ottica specifica delle politiche familiari.

Attualmente, infatti, mentre il settore demografico appare sufficientemente sviluppato e in grado di fornire le conoscenze essenziali, i settori delle statistiche sociali ed economiche appaiono carenti. Sotto tali aspetti, attualmente l'Istat fornisce solo alcune e parziali informazioni sui veri e propri interventi di politica familiare. In molti settori di intervento mancano in tutto o in parte le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda invece le conoscenze operative sulle buone pratiche nelle politiche familiari, è importante potenziare il ruolo del Dipartimento per le politiche della famiglia e quello dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, che hanno prodotto un consistente patrimonio di conoscenze e hanno impostato una sistematica raccolta di informazioni sulle buone pratiche avendo come riferimento i Comuni e gli enti locali in genere. L'implementazione, la possibilità di confronto e di scambio di buone pratiche ed esperienze innovative saranno effettuate mediante nuovi strumenti informatizzati.

7. Le risorse

L'attuale momento di crisi economica in cui versa il Paese non consente di rendere disponibili ingenti somme per realizzare adeguate politiche familiari.

Tuttavia le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria, secondo quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.

Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10**Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo***(BURL n. 13, suppl. del 30 Marzo 2017)*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-03-27;10

Art. 1***(Obiettivi e finalità)***

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera b), dello Statuto d'autonomia e dell'articolo 31, primo comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il fattore famiglia lombardo quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti di Regione Lombardia.
2. Ai fini della presente legge si intende per fattore famiglia lombardo un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.
3. I criteri e le modalità attuative del fattore famiglia lombardo sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio sull'attuazione del fattore famiglia lombardo costituito con le modalità di cui all'articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2***(Ambiti di applicazione del fattore famiglia lombardo)***

1. Il fattore famiglia lombardo può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nell'ambito sociale e nella quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro.
2. In fase di prima applicazione, coincidente con il primo triennio dall'entrata in vigore, il fattore famiglia lombardo trova immediata applicazione con riferimento:
 - a) ai componenti buono scuola e buono libri della Dote Scuola;
 - b) ai progetti di inserimento lavorativo - PIL;
 - c) ai contratti di locazione a canone concordato ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - d) al trasporto pubblico locale.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, da sottoporre al parere delle commissioni consiliari competenti, può estenderne l'applicazione ad ambiti di cui al comma 1, anche in relazione alla valutazione degli effetti prodotti negli ambiti di cui al comma 2.

Art. 3***(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo)***

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, la Giunta regionale, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, si attiene ai seguenti principi:
 - a) previsione di ulteriori franchigie, integrative di quelle nazionali, in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;
 - b) definizione di ulteriori specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
 - c) definizione di una scala di equivalenza che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli e allo stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, al contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
 - d) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per

l'anzianità di residenza in regione Lombardia, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia lombardo viene applicato.**2.** La Regione garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore fattore famiglia lombardo.

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari:

- a) che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;
- b) che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

Art. 4

(Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo e ne determina il regolamento.

2. L'Osservatorio è composto da nove membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative iscritte nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e uno espressione del mondo accademico. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

3. L'Osservatorio effettua il monitoraggio degli impatti del fattore famiglia lombardo sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari.

4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nell'agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate politiche sociali, economiche e fiscali.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
 - b) numero dei comuni che hanno accolto e applicato il provvedimento;
 - c) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.**3.** La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti. In particolare, la Giunta deve dare atto, nella relazione annuale di cui al comma 2, dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del fattore famiglia lombardo svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 4.
- 4.** La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Alla fase di prima applicazione del fattore famiglia lombardo, come prevista al comma 2 dell'articolo 2, sono destinati 1.500.000,00 euro per il 2017 e corrispondenti risorse per il 2018 e il 2019 nell'ambito delle risorse stanziata a bilancio alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia